



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'ambiente**  
Divisione Foreste

## **Complemento alla legge federale sulle foreste**

### **Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (dal 16 aprile al 14 agosto 2013)**

**Berna, 21 maggio 2014**

## Compendio

Gli attuali sviluppi, quali il pericolo rappresentato dagli organismi nocivi pericolosi, i cambiamenti climatici, la scarsa utilizzazione del legno e la situazione economica difficile dei proprietari di foreste e delle aziende forestali, pongono la foresta svizzera di fronte a sfide importanti. Con la Politica forestale 2020 il Consiglio federale ha pertanto adottato obiettivi, orientamenti strategici e misure. La legge federale sulle foreste del 1991 deve essere adeguata alle condizioni generali mutate e completata in singoli punti. Le modifiche della legge sono state oggetto di una procedura di consultazione indetta dal Consiglio federale dal 16 aprile al 14 agosto 2013, alla quale sono stati invitati a partecipare 83 destinatari. Sul progetto si sono pronunciati 56 destinatari invitati e 14 organismi non contattati. Tra questi 70 partecipanti figurano:

- 26 Cantoni,
- la Conferenza dei Governi cantonali, rappresentata dalla Conferenza dei direttori forestali cantonali,
- 5 partiti rappresentati nell'Assemblea federale,
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
- 4 associazioni mantello dell'economia,
- 11 associazioni di proprietari di foreste e altre associazioni economiche,
- 11 organizzazioni specializzate,
- 5 organizzazioni di protezione dell'ambiente,
- 1 organizzazione della scienza e della ricerca,
- 3 Conferenze cantonali.

Il progetto ottiene una netta maggioranza tra i Cantoni, i partiti, le associazioni economiche, le organizzazioni specializzate e le organizzazioni di protezione. Tuttavia, in particolare i Cantoni ne chiedono modifiche in parte ampie, ovvero di limitare la revisione.

### Il progetto è ritenuto necessario

Il principio della modifica della legge forestale è approvato da 68 delle 70 organizzazioni interpellate. Vengono però in parte chiesti adeguamenti sostanziali del progetto. In particolare, i Cantoni chiedono di limitare la revisione a quelli che ritengono gli ambiti normativi più urgenti, ossia quelli degli organismi nocivi e della promozione del legno; altrimenti, così com'è prevista dal progetto, vi è il rischio di ritardi. Inoltre propongono di rinviare ulteriori adeguamenti a una seconda fase. I cinque partiti si esprimono in maniera più positiva nei confronti del progetto e le loro richieste sono meno incisive di quelle dei Cantoni. Le associazioni economiche e le associazioni di proprietari di foreste sostengono in linea di principio il progetto, ma esigono più misure in favore della redditività della gestione forestale, chiedendo come la maggioranza dei Cantoni di sovvenzionare in particolare gli allacciamenti forestali al di fuori delle foreste di protezione. Le organizzazioni di protezione della natura sono disposte ad approvare il progetto a condizione che la lotta contro gli organismi nocivi e gli effetti dei cambiamenti climatici non mini la selvicoltura naturalistica. Le organizzazioni specializzate sostengono il progetto ad ampia maggioranza, formulando però in parte diverse proposte di modifiche. Colpisce che le aspettative delle parti interessate allo sfruttamento delle risorse naturali nei confronti della revisione siano per lo più diametralmente opposte a quelle delle parti interessate alla loro protezione.

### I principali motivi di approvazione:

- la revisione consente di colmare le lacune legislative nel settore della lotta contro gli organismi nocivi;
- la base per la promozione del legno contribuisce a sfruttare a fondo il potenziale di utilizzazione del legno;
- le disposizioni in materia di capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici assicurano che il bosco svizzero sarà in grado di adempiere le sue funzioni anche in futuro.

### I principali motivi di rifiuto:

- la legge non migliora a sufficienza la difficile situazione dell'economia forestale e dell'economia del legno svizzero;
- il progetto è sovraccarico.

### Le principali richieste dei favorevoli:

- la semplificazione delle disposizioni in materia di lotta contro gli organismi nocivi;
- la garanzia che la lotta contro gli organismi nocivi e gli effetti dei cambiamenti climatici avvenga in maniera naturalistica;
- l’attuazione prioritaria delle modifiche urgenti e il rinvio in una seconda revisione delle ulteriori modifiche.

**Indice**

<b>1.</b>	<b>Oggetto della procedura di consultazione</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Invito e partecipazione alla consultazione</b>	<b>2</b>
2.1.	Introduzione	2
2.2.	Reazioni dei destinatari	2
2.3.	Pareri di organizzazioni non contattate	3
<b>3.</b>	<b>Pareri generali sul progetto</b>	<b>4</b>
3.1.	Introduzione	4
3.2.	Cantoni	4
3.3.	Partiti	6
3.4.	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	6
3.5.	Associazioni mantello nazionali dell'economia	7
3.6.	Altre organizzazioni e ambienti interessati	7
<b>4.</b>	<b>Pareri sulle singole modifiche della legge</b>	<b>12</b>
4.1.	Introduzione	12
4.2.	Ingresso	12
4.3.	Art. 10 Accertamento del carattere forestale	12
4.4.	Art. 16 Utilizzazioni nocive	13
4.5.	Art. 17 Distanza dalla foresta	13
4.6.	Art. 19 Protezione dalle catastrofi naturali	14
4.7.	Art. 21a Sicurezza sul lavoro	14
4.8.	Art. 26 Provvedimenti della Confederazione	15
4.9.	Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni	18
4.10.	Art. 27a Provvedimenti contro gli organismi nocivi	19
4.11.	Art. 28a Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici	21
4.12.	Art. 29 Compiti formativi della Confederazione	23
4.13.	Art. 34a Promozione del legno	23
4.14.	Art. 37 Foresta di protezione	25
4.15.	Art. 37a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione	26
4.16.	Art. 37b Indennità per costi	27
4.17.	Art. 38 Diversità biologica della foresta	28
4.18.	Art. 38a Economia forestale	31
4.19.	Art. 38b Adattamento ai cambiamenti climatici	33
4.20.	Art. 39 Formazione professionale	35
4.21.	Art. 46 Ricorso	35
4.22.	Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni	36
4.23.	Art. 48a Assunzione dei costi da parte di chi li provoca	36
4.24.	Art. 49 Confederazione	37
4.25.	Art. 55 Abrogazione e modifica di altri atti normativi	38
<b>5.</b>	<b>Allegato: elenco dei destinatari e dei partecipanti</b>	<b>39</b>

## 1. Oggetto della procedura di consultazione

Nel 2011 il Consiglio federale ha approvato la Politica forestale 2020, in cui definisce le principali sfide della sua politica forestale: lo sfruttamento del potenziale di utilizzazione del legno, i cambiamenti climatici, la funzione protettiva del bosco, la biodiversità, la superficie boschiva e la protezione contro gli organismi nocivi.

La biodiversità nella foresta è parte della «Strategia Biodiversità Svizzera», approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2012 e per la cui attuazione verrà elaborato entro l'estate del 2014 il Piano d'azione biodiversità. La problematica dell'espansione della superficie forestale è stata affrontata dall'iniziativa commissionale «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» della CAPTE-S. Le rispettive modifiche della legge forestale sono state decise nella primavera del 2012 e sono entrate in vigore il 1° luglio 2013 contestualmente alla modifica dell'ordinanza forestale. Per raggiungere gli obiettivi fissati nella Politica forestale 2020 nei settori relativi al potenziale di legno disponibile, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e ai pericoli biotici, occorre d'altra parte un complemento, in singoli punti, alla legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0).

Principalmente riguardano i seguenti settori:

- **pericoli biotici:** i pericoli biotici per il bosco, ad esempio dovuti a organismi nocivi importati come il tarlo asiatico del fusto o il cinipide galligeno del castagno, sono in aumento, specialmente a causa della forte crescita del traffico merci internazionale. Detti organismi possono pregiudicare le prestazioni della foresta e pregiudicarne le funzioni. La normativa in essere, volta a prevenire e a combattere i pericoli biotici, è in parte lacunosa e perciò insufficiente per combattere o gestire adeguatamente i pericoli biotici. Laddove necessario, verrà completata, resa concreta e sancita a livello legislativo. Viene inoltre reso possibile il finanziamento, urgentemente necessario, delle misure di prevenzione e di lotta al di fuori delle foreste di protezione, revocando così in questo settore la distinzione che si opera nell'ambito del diritto ai sussidi tra foresta di protezione e foresta non di protezione;
- **cambiamenti climatici:** la rapidità dei cambiamenti climatici rischia di sovraccaricare i processi di adattamento naturali nella foresta. In particolare, nella foresta di protezione, ma anche in altre aree forestali occorrono perciò misure di adattamento quali la cura adeguata dei giovani popolamenti e la rigenerazione anticipata di popolamenti instabili, per garantire a lungo termine e in modo sostenibile le prestazioni della foresta. A tale scopo è necessaria una partecipazione finanziaria della Confederazione;
- **promozione del legno:** da decenni, il bosco svizzero è utilizzato in misura inferiore alla sua crescita. La Svizzera ha riserve di legname più elevate rispetto al resto d'Europa. L'incremento dell'utilizzazione della materia prima indigena e vettore energetico legno è utile e auspicato sotto il profilo della politica energetica e climatica e, dall'altro, è necessario per garantire una gestione sostenibile delle foreste. Una nuova disposizione per promuovere il legno consente perciò di migliorare le condizioni generali dell'utilizzazione del legno.

Il progetto contempla poi adeguamenti formali nei settori dello stanziamento di indennità e aiuti finanziari e di procedure in materia di norme forestali.

## 2. Invito e partecipazione alla consultazione

### Introduzione

La consultazione relativa al complemento della legge forestale è stata avviata il 16 aprile 2013 ed è durata fino al 14 agosto 2013. Ai Cantoni e a singole associazioni è stata concessa una proroga del termine fino all'11 settembre 2013. Sono stati contattati complessivamente 83 destinatari<sup>1</sup>, di cui 56 si sono pronunciati insieme a 14 organismi non contattati, per un totale, quindi, di 70 partecipanti.

### Reazioni dei destinatari

#### Cantoni

Tutti i Cantoni si sono pronunciati sul progetto. La Conferenza dei direttori forestali cantonali (CDFo) si è pronunciata in rappresentanza della Conferenza dei Governi cantonali (CdC), coinvolgendo la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA).

#### Partiti

Sono stati contattati tutti i 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale. Si sono pronunciati il PBD, il PPD, il Partito ecologista svizzero (PES), l'UDC e il PSS.

#### Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) hanno espresso un parere. L'Unione delle città svizzere (SSV) ha rinunciato a esprimersi.

#### Associazioni mantello nazionali dell'economia

Delle otto associazioni mantello dell'economia contattate, hanno risposto in due: l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l'Unione svizzera dei contadini (USC). L'Unione svizzera degli imprenditori (USI) e la Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) hanno reso nota la propria rinuncia a esprimersi.

#### Altre organizzazioni e ambienti interessati

Delle altre organizzazioni e degli altri ambienti interessati contattati hanno inviato un parere i seguenti partecipanti:

- **associazioni di proprietari di foreste e altre associazioni economiche (altre associazioni):** Forstunternehmer Schweiz (FUS), Industria svizzera del legno (Industria del legno), LI-GNUM, Economia forestale Svizzera (Associazione mantello dei proprietari di foreste; EFS);
- **organizzazioni specializzate:** Fachverein Wald della SIA, la società svizzera degli ingegneri e architetti (FVW), FSC Gruppo di lavoro Schweiz (FSC), Jardin Suisse (Associazione svizzera imprenditori giardinieri), Società forestale svizzera (SFS), Associazione svizzera per lo sviluppo rurale suisselemio (suisselemio), SUVA;
- **organizzazioni di protezione dell'ambiente:** Greenpeace Svizzera (Greenpeace), Pro Natura, Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera (ASPU), Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (SL), WWF Svizzera (WWF);
- **conferenze cantonali (Conferenze):** Conferenza degli uffici dell'agricoltura della Svizzera (KOLAS), Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP).

---

<sup>1</sup> Un elenco completo di tutti i destinatari e i partecipanti e una statistica raggruppata per categoria di destinatari figurano nell'allegato (n. 5)

### **Pareri di organizzazioni non contattate**

Sul progetto si sono pronunciati spontaneamente anche altri 14 partecipanti. Sono stati attribuiti, come segue, ai gruppi tematici enumerati sopra (questa classificazione è mantenuta nelle analisi che seguono):

- **associazioni di proprietari di foreste e altre associazioni economiche (altre associazioni):** Groupement de propriétaires et gérants de forêts privées (GPGFP), Centre Patronal (CP), Federazione svizzera dei patriziati (Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen; SVBK), Task Force Wald+Holz+Energie (TF WHE), Bündner Waldwirtschaftsverband SELVA, Berner Waldbesitzer (BWB), Association Forestière Neuchâteloise (ANF), Association Jurasienne d'Économie Forestière (AJEF);
- **organizzazioni specializzate:** Bund Schweizer Baumpflege (BSB), Vereinigung Schweizer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter (VSSG), Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG), Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA);
- **organizzazioni della scienza e della ricerca:** Consiglio dei politecnici federali (CPF);
- **conferenze cantonali (Conferenze):** Cercl'Air (CA).

### 3. Pareri generali sul progetto

#### Introduzione

Il progetto è approvato da 68 delle 70 organizzazioni partecipanti. L'ampia maggioranza dei partecipanti è quindi favorevole a una modifica della legge forestale. 66 di queste organizzazioni chiedono però modifiche del progetto. In due casi all'approvazione non è associata alcuna richiesta o osservazione. Due organizzazioni respingono in toto il progetto; una non si opporrebbe a una modifica. Cinque partecipanti rinunciano a una presa di posizione o a un parere sul progetto.

Il progetto ottiene una netta maggioranza tra i Cantoni, i partiti, le associazioni economiche, le organizzazioni specializzate e le organizzazioni di protezione. Tuttavia, in particolare i Cantoni ne chiedono modifiche in parte ampie, ovvero una limitazione del progetto.

#### Cantoni

Fatta eccezione per il Cantone GL, tutti i Cantoni approvano in linea di massima il progetto, associando tuttavia alla loro approvazione varie richieste di modifica o aggiunta nonché osservazioni. Il Cantone GL ritiene che oggi non occorra alcun adeguamento della legge forestale, ma si mostrerebbe solidale qualora altri Cantoni giungessero a un'altra valutazione.

Con le loro proposte, una maggioranza dei Cantoni segue, esplicitamente o implicitamente, il parere della CDFo, che comprende i seguenti punti:

- la revisione della legge forestale va limitata agli ambiti normativi concernenti gli organismi nocivi e la promozione del legno, indicati come i più urgenti dalla CDFo. Con le numerose e molteplici modifiche presenti vi è il rischio che «il carro venga sovraccaricato» e le discussioni politiche si protraggano. Vanno anteposte solamente le seguenti modifiche:
  - l'adeguamento degli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 3 in conformità alla richiesta della CDFo («autorità che rilasciano le autorizzazioni»);
  - i principi dell'articolo 26 (cfr. la richiesta della CDFo sull'articolo 26);
  - l'adeguamento dell'articolo 27 capoverso 1 (cfr. la richiesta sull'articolo 27);
  - i principi integrativi nell'articolo 37a per il finanziamento in caso di danni al di fuori della foresta di protezione in conformità alla richiesta della CDFo (cfr. l'art. 37a cpv. 1 e 2);
  - l'adeguamento degli articoli 46 e 47 (esclusivamente formale).
- in conformità alla richiesta della CDFo, gli ulteriori ambiti e gli adeguamenti formali vanno trattati in una successiva, seconda revisione della legge forestale, che verrà preparata in stretta collaborazione con i Cantoni. In questa seconda fase vanno aggiornati anche i principi applicabili ai contributi di promozione (artt. 35–38), orientandoli meglio sugli strumenti della NPC. In particolare va incluso l'«Accordo programmatico nel settore forestale» richiesto dalla CDFo. Un esempio di questa partizione in fasi potrebbe essere la revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Inoltre vanno trattate le richieste avanzate dall'iniziativa parlamentare 13.414 (Politica forestale 2020. Le infrastrutture come presupposto per raggiungere gli obiettivi in modo efficiente ed efficace) e dalla mozione 11.4164 (Costituzione di un fondo per il clima e il bosco).
- i Cantoni hanno inoltre sottolineato di essere disposti ad accettare nuovi compiti soltanto se la Confederazione mette a disposizione i mezzi necessari;
- nel caso in cui si dovesse attuare la revisione nella portata proposta, la CDFo sottopone richieste di modifica alle singole disposizioni. Anche queste proposte vengono riprese ad ampia maggioranza dai Cantoni;
- riguardo all'ulteriore modo di procedere, la CDFo rammenta la proposta dell'UFAM, secondo cui le conclusioni dai risultati della procedura di consultazione vanno tratte dopo la sua conclusione assieme alla CDFo e che l'ulteriore modo di procedere va stabilito congiuntamente.

Diversamente dalla CDFo, i seguenti Cantoni prendono posizione sui principi:

- il Cantone ZH rileva che il progetto rispetta la decisione delle Camere federali di non entrata in materia sul progetto 2008 e in gran parte non torna sui punti di revisione allora controversi. Il Cantone considera positivi questi due aspetti. Così come approva la richiesta di modificare la legge forestale solonella misura in cui è necessaria per l'attuazione della Politica forestale 2020. Qualora le modifiche proposte vadano oltre, il Cantone ZH le respinge seguendo il parere della CDFo o riprende le proposte di modifiche avanzate da quest'ultima. Allo scopo di migliorare l'esecuzione della legge forestale, il Cantone ZH chiede inoltre la modifica dell'articolo 43 capoverso 1 (Contravvenzioni):

*lett. c: non rispetta le limitazioni d'accesso o l'obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni;*

*lett. g: non rispetta le prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni (art. 26) né quelle contro gli organismi nocivi (art. 27a).*

- il Cantone BE accoglie in linea di principio l'orientamento del presente complemento alla legge forestale. In ragione di un imminente pacchetto di risparmio che ha intenzione di varare, il Cantone respinge però con decisione nuovi compiti e oneri. Ciò riguarda in particolare l'ambito delle indennità, poiché tali fondi sono comunque dovuti. Il Cantone BE constata che l'Obiettivo 6 della Politica forestale 2020 (Miglioramento della capacità produttiva dell'economia forestale e compensazione delle prestazioni del bosco) non viene ripreso e chiede di esaminare possibili misure legali per migliorare le condizioni generali dell'economia forestale e dell'economia del legno;
- diversamente dal parere della CDFo, il Cantone OW accoglie favorevolmente una disposizione in materia di capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. Chiede di accogliere gli articoli 28a, 38 e 38b conformemente alla proposta della Confederazione. Il Cantone OW respinge anche la proposta della CDFo di suddividere in due fasi il complemento alla legge forestale in due fasi. La situazione non è comparabile con la legge sulla pianificazione del territorio, dove in virtù di un'iniziativa popolare ha avuto luogo una bipartizione;
- diversamente dal parere della CDFo, anche il Cantone NW accoglie favorevolmente una disposizione in materia di capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici;
- diversamente dal parere della CDFo, il Cantone GL ritiene che, di massima, non sussista la necessità di una modifica della legge forestale. La foresta sul territorio del Cantone di Glarona è in buono stato ed è quindi inutile aumentare la densità normativa in materia di boschi. Il Cantone GL si mostra però «solidale» con la Confederazione e gli altri Cantoni, poiché ritiene possibile che al di fuori del Cantone GL la lotta contro i danni biotici del bosco o l'adattamento ai cambiamenti climatici assuma un altro valore;
- il Cantone FR sostiene nei principi le modifiche proposte. Soprattutto, è favorevole a sovvenzionare provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione e il migliore coordinamento, nella lotta contro i danni alle foreste, tra i servizi fitosanitari per l'agricoltura, da un lato, e quelli per il bosco, dall'altro. Il Cantone FR chiede però che la Confederazione accordi un sostegno finanziario ai servizi fitosanitari cantonali. È altresì favorevole a introdurre un certificato obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro e la disposizione sulla promozione del legno;
- il Cantone SO ritiene a malapena controversi, sotto il profilo politico, e rapidamente realizzabili tanto il nuovo articolo 28a riguardante la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici quanto la maggior parte degli adeguamenti formali. Reputa però sbagliato erogare in futuro sussidi per la cura dei giovani popolamenti esclusivamente sotto l'aspetto dell'adattamento ai cambiamenti climatici (art. 38b). La base per accordare aiuti finanziari per la cura dei giovani popolamenti andrebbe piuttosto disciplinata in un nuovo articolo dal titolo «Sviluppo del bosco basato su principi di sostenibilità» o «Multifunzionalità del bosco»;
- il Cantone SG accoglie in linea di principio l'obiettivo perseguito con il progetto, di orientare in maniera coerente le condizioni generali legali sulla garanzia a lungo termine e sostenibile delle prestazioni del bosco. Gli sembrano necessarie e giustificate le misure preventive sullo sfondo dei cambiamenti climatici. Chiede però che si rinunci a oneri personali e finanziari supplementari a favore di un trasferimento o di un impiego più efficiente dei mezzi finanziari esistenti. Segnala che, nell'ambito del programma di sgravio 2003, le Camere federali si sono espresse a favore di una sostanziale limitazione delle misure promozionali in materia di politica forestale e ritiene che rinunciarvi sarebbe problematico. Critica poi l'articolo 27 capoverso 3 definendolo un'ingerenza illecita nella sovranità esecutiva dei Cantoni;

- diversamente dalla CDFo, il Cantone VD sostiene una base legale per la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. Chiede però una formulazione più aperta della relativa disposizione sul finanziamento. L'espressione «in via eccezionale» nell'articolo 37a capoverso 2 va stralciata. Per il resto, il Cantone VD rimanda al parere della CDFo;
- secondo il Cantone NE, i temi della capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici e della compensazione ovvero della migliore valorizzazione delle prestazioni del bosco da parte dei proprietari di foreste sono molto importanti e, diversamente dal parere della CDFo, vanno trattati nell'ambito della presente modifica della legge forestale. Il Cantone NE chiede poi che la Confederazione accordi un sostegno finanziario anche alle infrastrutture di raccordo al di fuori della foresta di protezione. Sul tema della sicurezza sul lavoro sottolinea che, in linea di massima, è favorevole a un disciplinamento federale, ma aderisce alla posizione di rifiuto della CDFo poiché vuole impedire ulteriori dibattiti. Per il resto, il Cantone NE rimanda al parere della CDFo;
- il Cantone GE accoglie in linea di principio la revisione, che risponde a sfide urgenti e migliora il coordinamento delle procedure. Il progetto è coerente e apporta reali miglioramenti. In particolare, il Cantone GE saluta la rinuncia alle sovvenzioni ai raccordi al di fuori delle foreste di protezione. Segnala però anche il rischio, criticato dalla CDFo, di una revisione completa.

## Partiti

Il PBD è l'unico partito del tutto favorevole alla modifica della legge forestale. Sostiene in particolare i provvedimenti per combattere gli organismi nocivi, la maggior utilizzazione del bosco, le direttive più severe in materia di sicurezza sul lavoro, la limitazione dell'espansione della superficie boschiva e la presa in considerazione dei cambiamenti climatici.

Il PPD appoggia in linea di massima il progetto. In particolare, considera giusto e opportuno con riguardo alla capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici, alla lotta contro gli organismi nocivi e alla promozione del legno. L'utilizzazione della materia prima legno va tuttavia migliorata in termini quantitativi e qualitativi. Ciò è importante in particolare per raggiungere gli obiettivi climatici della Confederazione. Per tale ragione occorre promuovere ancora di più l'allacciamento forestale.

Il PES considera importanti per la foresta svizzera temi quali gli organismi nocivi importati e le conseguenze dei cambiamenti climatici. Approva perciò in linea di massima il progetto, chiede però anche adeguamenti sostanziali: ad esempio, limitare la lotta contro gli organismi nocivi agli organismi nocivi alloctoni invasivi. Per gli organismi nocivi presenti naturalmente è per contro opportuno adeguare la selvicoltura. Anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici i Verdi chiedono provvedimenti per una selvicoltura naturalistica e respingono di conseguenza «adattamenti artificiali di popolamenti forestali sensibili al clima» con specie arboree attraverso aree di propagazione naturali.

L'UDC approva il progetto con riserva. Accoglie favorevolmente i provvedimenti proposti per migliorare l'utilizzazione del legno nonché lo stanziamento di mezzi finanziari supplementari per la rigenerazione del bosco volto a garantirne la funzione di protezione anche in futuro. Ritiene altresì positiva l'abrogazione dell'attuale separazione tra foresta di protezione e foresta non di protezione nel settore della lotta contro i pericoli biotici. Rifiuta tuttavia la creazione di riserve forestali menzionata nell'articolo 38, la responsabilità causale di cui all'articolo 48a e la creazione di nuovi posti all'UFAM. L'UDC deplora inoltre che il progetto rinunci a promuovere strutture di raccordo.

Il PSS è estremamente critico nei confronti dei provvedimenti proposti nel settore dell'ambiente e del clima (la protezione contro gli organismi nocivi, i cambiamenti climatici, lo sfruttamento del potenziale di utilizzazione del legno disponibile e la biodiversità) estremamente critico. Considera invece importante migliorare la sicurezza sul lavoro e opportuno utilizzare maggiormente il legname indigeno nell'ottica della svolta energetica. Per il PSS si dovrebbe inoltre esaminare l'introduzione di un incentivo, per i proprietari di foreste, a offrire sul mercato prestazioni controllate dei boschi come pozzi di carbonio per misure di protezione dell'ambiente volontarie.

## Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'ACS sostiene la presente revisione, che si prefigge una garanzia a lungo termine e sostenibile delle funzioni della foresta e della gestione forestale. Ritiene tuttavia che si attribuisca un'importanza esagerata ai temi della prevenzione in materia di organismi nocivi e biodiversità. Sia nella Politica forestale 2020 sia nella revisione della legge forestale occorre tenere maggiormente conto della rilevanza

economica del bosco e promuovere maggiormente l'allacciamento forestale. Per il resto, l'ACS saluta il fatto che la Confederazione partecipi anche al finanziamento delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito di accordi di programma; va tenuto debitamente conto degli interessi dei Comuni.

Il SAB fa riferimento ai suoi nove principi di politica forestale. Sottolinea che, nonostante l'entrata in vigore della flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva, l'attuazione a livello di ordinanza non corrisponde all'intenzione originale del Parlamento. Per il SAB, la maggiore necessità d'intervento risiede attualmente nel potenziamento della filiera del legno quale fonte di valore aggiunto e con la nuova promozione del legno (art. 34a) ha compiuto un passo importante in questa direzione. Per migliorare l'utilizzazione del potenziale di legno disponibile è però necessario che la Confederazione accordi finanziamenti anche all'infrastruttura di allacciamento al di fuori della foresta di protezione. La revisione va integrata di conseguenza. Il SAB accoglie poi favorevolmente il mandato di promuovere la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici (art. 28a). Secondo il SAB, la gestione forestale non tiene sufficientemente conto della funzione ricreativa ovvero delle attività ricreative nel bosco. Ciò si ripercuote sul turismo. Le prestazioni dei proprietari di foreste in questo settore vanno indennizzati meglio. Il SAB sostiene la revisione della legge forestale nel suo insieme. Ritiene tuttavia che si dia troppo peso alla prevenzione contro gli organismi nocivi e alla biodiversità. La rilevanza economica del bosco va posta maggiormente in primo piano, rafforzata la promozione dell'allacciamento forestale e retribuire i proprietari per le prestazioni fornite dal bosco quale pozzo di carbonio.

### **Associazioni mantello nazionali dell'economia**

L'USC accoglie in linea di principio la revisione della legge forestale, della quale condivide soprattutto i seguenti obiettivi: promozione del legno (art. 34a). Occorre sfruttare maggiormente il bosco. Sul medio e lungo periodo occorre però considerare di più anche l'apprestamento di assortimenti conformi al mercato e prevedere di migliorare l'allacciamento forestale. L'aumento dell'utilizzazione del legno va inoltre orientato sul legno svizzero. L'USC è parimenti d'accordo con la promozione della capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. La capacità di assorbimento del CO<sub>2</sub> del bosco deve godere di maggiore considerazione nell'ambito del dibattito sul clima e i proprietari di foreste vanno indennizzati. Per tale ragione l'USC propone il seguente nuovo articolo 28b sulle prestazioni dei boschi come pozzi di carbonio:

*La Confederazione riconosce le prestazioni del bosco come pozzo di carbonio e ne disciplina il computo in favore dei proprietari di foreste. A tale scopo istituisce un Fondo per il clima e il bosco alimentato con le tasse sul CO<sub>2</sub> da dissodamenti e altri proventi della tasse sul CO<sub>2</sub> e stabilisce le esigenze poste ai progetti riguardanti i pozzi di assorbimento del carbonio e alla loro commercializzazione privata.*

L'USAM sostiene il parere del suo membro Jardin Suisse che, in linea di massima, per finire appoggia la modifica.

### **Altre organizzazioni e ambienti interessati**

#### **3.1.1. Ulteriori associazioni**

Le ulteriori associazioni economiche e le associazioni di proprietari di foreste sostengono il progetto ad ampia maggioranza. Degli 11 pareri espressi, 10 sostengono, in linea di principio, il progetto; la maggior parte, però, avanza diverse proposte di modifiche, ovvero scorge uno squilibrio rispetto agli oneri dell'economia forestale. Un'associazione, il GPGFP, si oppone del tutto al progetto.

FUS, Industria del legno, LIGNUM ed EFS criticano che il progetto è orientato troppo unilateralmente sugli interessi di protezione, migliora soltanto di poco o in parte limita ulteriormente la redditività dell'utilizzazione del legno. L'articolo 34a sulla promozione del legno non basta.

FUS, Industria del legno, EFS, CP, SVBK, SELVA, BWB e ANF, AJEF chiedono che la Confederazione accordi sostegni finanziari all'infrastruttura di allacciamento e agli impieghi delle teleferiche forestali al di fuori della foresta di protezione.

Per il resto, FUS e Industria del legno rimandano al parere della Task Force Wald + legno + energia, al quale aderiscono.

LIGNUM, EFS, AJEF e SELVA chiedono il complemento del progetto con una base per un Fondo per il clima e il bosco. Ciò risarcirebbe i proprietari di foreste per le prestazioni del bosco (compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>) fornite finora gratuitamente.

LIGNUM accoglie molto favorevolmente la normativa per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste. LIGNUM ritiene positive anche la compensazione dei costi e la normativa inerente la causalità. Da salutare sono anche le basi legali per misure di adattamento ai cambiamenti climatici. In relazione con le questioni dei cambiamenti climatici non si può però dimenticare la conservazione e lo sviluppo di una gamma di specie arboree futuribile. Sulla scia dell'attuale discussione viene ingiustamente oscurata l'importanza del legno di conifere per la redditività dell'economia forestale e l'approvvigionamento dell'industria. Dovrebbero essere promosse a lungo termine anche le specie arboree idonee per l'industria e l'edilizia.

L'EFS dichiara che, a suo avviso, la maggiore necessità d'intervento o il maggior ritardo è negli obiettivi 1, 2, 6 e 8 della Politica forestale 2020. Già nell'ambito della messa in vigore della Politica forestale 2020 l'EFS ha chiesto di accordare la massima priorità al miglioramento delle condizioni generali e delle libertà d'azione per i proprietari di foreste e aziende forestali. Ciò, da un lato, perché i proprietari di foreste sono nettamente l'attore più importante nella foresta; mettono a disposizione la loro proprietà fondiaria per le molteplici esigenze della collettività e senza il loro operato e la loro convinzione nella foresta non sarebbe possibile attuare in maniera sostenibile né le leggi né i programmi. Dall'altro, perché questa sarebbe l'unica soluzione possibile per realizzare le varie richieste della Confederazione, quali lo sfruttamento completo del potenziale di utilizzazione del legno o la Strategia per la Biodiversità. L'EFS non approva inoltre la rinuncia del Consiglio federale a modificare in favore dei proprietari di foreste l'attuale sistema delle responsabilità. Vanno verificate le possibilità della riduzione o eliminazione dei rischi di responsabilità per i proprietari di foreste (quali proprietari fondiari e dell'opera, tra l'altro, riguardo agli impianti d'infrastruttura nonché agli alberi-biotopi e al legno morto) e dovrebbero essere effettuati i lavori. Il corrispettivo paragrafo a pagina 9 del rapporto esplicativo, che giudica inopportune modifiche nell'ambito delle responsabilità, non può essere accettato in questa forma.

La SVBK ritiene poco comprensibile che, in generale, non vengano più concessi aiuti finanziari alla cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione. Essi sono in ogni caso utili alla biodiversità e vanno lasciati nella legge, ovvero inclusi nei nuovi articoli. Riassumendo, per la SVBK la revisione va, in linea di massima, accolta favorevolmente. Manca però, oltre alla promozione dell'allacciamento forestale al di fuori delle foreste di protezione per garantire l'accesso alla risorsa legno, anche una base legale per indennizzare le prestazioni del bosco.

La TF WHE sostiene la presente revisione della legge forestale a condizione che includa anche i sussidi per l'urbanizzazione e i contributi alle teleferiche forestali al di fuori delle foreste di protezione. Diversamente, la revisione deve essere respinta in quanto orientata troppo unilateralmente sulla biodiversità, indipendentemente dalla nuova disposizione sulla promozione del legno. Per l'economia forestale e l'economia del legno, la conservazione della foresta a lungo termine è uno degli obiettivi principali, ma non l'unico. La creazione di una base legale facilmente accessibile riveste un'importanza vitale. A causa della raccolta del legname drasticamente calata, per chi lavora il legno grezzo l'accento posto sulla gestione forestale è notevolmente più importante e più urgente degli organismi nocivi di cui tanto si tratta. Per il resto, la TF WHE pone un punto interrogativo in considerazione dei numerosi articoli che vanno modificati.

Il BWB fa valere che connettere gli obiettivi «adattamento ai cambiamenti climatici» e «biodiversità nella foresta» contraddice le affermazioni fatte dall'UFAM nella sua webzine «ambiente», pubblicata di recente, in virtù delle quali nel Programma Biodiversità Svizzera vanno innanzitutto pilotati in riserve fondi per la biodiversità che contrasterebbero a breve termine rigenerazioni e adeguamenti proposti quali provvedimenti nel rapporto esplicativo del Consiglio federale.

Il CP accoglie, in linea di massima, favorevolmente la proposta revisione della legge forestale, ritenendo positiva specialmente la promozione del legno.

L'ANF dichiara che lo stato in generale buono dei boschi svizzeri è merito della buona formazione professionale del personale forestale. I proprietari di foreste sono tenuti a ottemperare tutte le funzioni della foresta. Sono gli attori decisivi per l'attuazione degli obiettivi della legge forestale e sarebbero i soli a dover sopportare il peso della revisione..

L'AJEF chiede che in una prima fase, oltre alle disposizioni in materia di lotta contro gli organismi nocivi, vengano migliorati in particolare i presupposti per i proprietari di foreste, ad esempio con la promozione finanziaria dell'allacciamento forestale al di fuori della foresta di protezione, della cura dei giovani popolamenti e della valorizzazione delle prestazioni del bosco esclusa la produzione legnosa (p. es. stoccaggio di CO<sub>2</sub> nella foresta). In una seconda fase vanno completati gli ulteriori ambiti secondo la Politica forestale 2020.

Il GPGFP è contro la revisione. A suo avviso, il progetto è insufficiente e non aiuta a uscire dalla crisi economica nella quale si trova l'economia forestale. Occorre la promozione dell'urbanizzazione al di fuori delle foreste di protezione da parte della Confederazione, la compensazione delle prestazioni del bosco (compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>) e crediti d'investimento senza interessi per la lavorazione del legno, come ve ne sono in Germania, Austria e Francia.

### 3.1.2. Organizzazioni specializzate

L'ampia maggioranza delle organizzazioni specializzate sostiene il progetto. 10 dei 12 pareri pervenuti sono favorevoli; vengono però in parte avanzate diverse proposte di modifiche. Due organizzazioni rinunciano a esprimersi.

Secondo il FVW, i contenuti principali della revisione si basano sulla Politica forestale 2020 e sono pertinenti. Il FVW accoglie favorevolmente in particolare gli sforzi del Consiglio federale per coordinare meglio le procedure. Accoglie altresì favorevolmente la rinuncia del Consiglio federale a modificare a favore dei proprietari di foreste l'attuale sistema delle responsabilità. Una simile modifica sarebbe controproducente e minerebbe solo la certezza del diritto. Per contro, sarebbero utili avere dalla Confederazione spiegazioni sull'argomento.

Il FSC Schweiz accoglie favorevolmente, nell'interesse della migliore sicurezza sul lavoro nella foresta, in particolare le disposizioni più severe proposte riguardanti i lavori di raccolta del legname e la formazione professionale. Secondo il FSC, le disposizioni applicate per i lavori di raccolta del legname retribuiti andrebbero estese anche a tutti i lavori nei progetti forestali sovvenzionati dalla Confederazione.

Jardin Suisse si esprime solamente sulle singole disposizioni, ma sostiene il progetto nel suo insieme.

La SFS constata che, con la revisione parziale proposta, si intende adeguare la legge forestale al contesto nel frattempo mutato e in particolare si vuole anche porre le basi per attuare la Politica forestale 2020. In tal senso, accoglie favorevolmente la presente revisione della legge. La SFS nota che circa un terzo degli articoli di legge va modificato o integrato, cosicché secondo la SFS si deve parlare non di un adeguamento «mirato», bensì di un adeguamento sostanziale della legge. La SFS ritiene che l'attuale revisione della legge vada limitata sotto il profilo materiale all'attuazione della Politica forestale 2020, mantenendo gli strumenti collaudati e l'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La SFS è contro le disposizioni, in parte assai dettagliate, che limiterebbero inutilmente il margine di manovra dei Cantoni. Ritiene inoltre inutili sia le prescrizioni della Confederazione riguardanti la sicurezza sul lavoro, sia la nuova categoria di sussidi «indennità» (art. 37b). A suo avviso occorre parimenti rinunciare alla nuova norma in materia di responsabilità civile (art. 48a), perché non ne sono chiare le ripercussioni per i proprietari di foreste. Infine critica come insufficiente la valorizzazione di prestazioni del bosco concrete in conformità alla Politica forestale 2020, aggiungendo che il relativo articolo 16 sulle utilizzazioni nocive è superato. Concetti di gestione e diritti di utilizzazione non focalizzati esclusivamente sulla produzione legnosa, secondo la SFS non possono più essere discriminati. La SFS accoglie invece favorevolmente il ridisciplinamento delle disposizioni sugli aiuti finanziari. Il profilo dei singoli aiuti finanziari ne viene così acuito. Accoglie favorevolmente anche la migliore armonizzazione con altre leggi. Tuttavia, diversi adeguamenti dichiarati come formali sono mal formulati, il che dà adito a confusione o addirittura provoca cambiamenti di prassi. È inutile e inadeguato parlare di conservazione della foresta nelle sue funzioni (p. es. art. 27 cpv. 1). Nel complesso, secondo la SFS non sussiste alcuna necessità di intervenire con una revisione completa della legge. La necessità d'intervento è acuta soltanto per quanto riguarda gli organismi nocivi invasivi. Qui occorre creare il più rapidamente possibile la base legale per combatterli con efficacia anche al di fuori delle foreste di protezione. Ma il progetto presenta lacune proprio in questo ambito, perché trasferisce senza riflettere al bosco approcci di soluzioni dall'agricoltura o dalla protezione dell'ambiente, non considerando abbastanza le vaste conseguenze per le autorità esecutive cantonali e i proprietari di foreste. In particolare in questo settore il progetto è da migliorare notevolmente. Vanno omesse le modifiche che non sono in relazione con la Politica forestale 2020.

Suissemelio chiede provvedimenti per incrementare l'utilizzazione del legno, materia prima rinnovabile, e chiede di erogare sussidi per la conservazione, del potenziamento e della costruzione mirata di allacciamenti forestali al di fuori della foresta di protezione. A tale scopo occorre integrare l'articolo 38a. Con questa modifica verrebbero creati gli stessi presupposti che vigono per i miglioramenti strutturali agricoli, un passo necessario per consentire una procedura coordinata tra i settori dell'economia forestale e dell'agricoltura per quanto riguarda i progetti di allacciamento forestale.

La SUVA accoglie favorevolmente la nuova prescrizione riguardante la sicurezza sul lavoro (art. 21a), che, a suo avviso, avrà un effetto positivo.

Secondo la BSB, gli articoli riveduti non sono abbastanza incisivi. La suddivisione, che ha origini storiche, del Servizio fitosanitario federale (SFF) in bosco (UFAM/DATEC) e agricoltura (UFAG/DEFR), è ormai inadeguata per affrontare i problemi attuali posti dall'introduzione di organismi invasivi pericolosi invasivi. A tale scopo, si dovrebbe includere esplicitamente nell'ambito di obblighi del SFF anche i boschetti urbani. Organismi pericolosi come il tarlo asiatico del fusto o il cerambice cinese e altri parassiti, essendo d'importazione, si stabilirebbero dapprima con molte specie arboree alloctone negli alberi presenti in città. Le disposizioni rivedute non sono del resto del tutto conformi alla legge sulla protezione dell'ambiente, all'ordinanza sulla protezione dei vegetali, alla legge sull'agricoltura e alla legge sull'espropriazione.

La VSLG sostiene in gran parte le modifiche proposte. Accoglie favorevolmente, in particolare, la promozione dell'utilizzazione del legno quale materia prima indigena e il sostegno della Confederazione nella difesa contro i pericoli biotici. La VSLG critica invece gli «interventi statali riguardo ai cambiamenti climatici e alla biodiversità» e respinge del tutto l'eccesso normativo della sicurezza sul lavoro.

Lo SPIA si esprime soltanto in merito alla disposizione sulla sicurezza sul lavoro.

La VSSG rinuncia a esprimersi.

### **3.1.3. Organizzazioni di protezione dell'ambiente**

Greenpeace, Pro Natura, ASPU, SL e WWF riconoscono le sfide che gli organismi nocivi e gli effetti dei cambiamenti climatici rappresentano per la foresta svizzera. Potrebbero avere anche grandi ripercussioni sulla biodiversità. Laddove lacune legali rendono più difficili o impediscono contromisure adeguate, Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sono d'accordo di colmarle. Sono però dell'avviso che in diversi punti la vigente legge forestale offra già sufficienti possibilità d'intervento e non ritengono necessarie tutte le integrazioni proposte. Esprimono inoltre scetticismo su determinati aspetti del progetto: gli organismi presenti in natura non possono essere trattati come organismi alloctoni invasivi. Non può essere che, con questa revisione, la lotta contro il bostrico venga in futuro praticata a spese della Confederazione e la selvicoltura non naturalistica venga così premiata dallo Stato. Qui il progetto non è abbastanza chiaro. Per assicurare la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici, in via prioritaria vanno poi adottati provvedimenti per promuovere la biodiversità naturale. È inutile separare le misure di promozione della biodiversità spostandole nel titolo «Adattamento ai cambiamenti climatici». Sono fundamentalmente sbagliati e pericolosi «gli adattamenti artificiali», menzionati nel rapporto esplicativo, «di popolamenti forestali sensibili al clima» con specie arboree attraverso aree di propagazione naturali.

Per il resto, riguardo alle disposizioni sugli organismi nocivi e alle ripercussioni dei cambiamenti climatici, la SL rimanda ai pareri di ASPU e Pro Natura.

Greenpeace e ASPU temono che dietro il concetto di «adattamenti [artificiali] di popolamenti forestali sensibili al clima» si celi la promozione della douglasia sostenuta dallo Stato. Ritengono che le disposizioni di adattamento ai cambiamenti climatici e di gestione degli organismi nocivi siano in gran parte inadeguate e che causerebbero più problemi di quanti ne risolverebbero. Queste disposizioni dovrebbero perciò venire adeguate. Altrimenti, Greenpeace e ASPU sono, in linea di massima, d'accordo con il progetto.

Il WWF si oppone all'articolo 34a sulla promozione del legno.

A parte le summenzionate riserve riguardanti le disposizioni sugli organismi nocivi e gli effetti dei cambiamenti climatici Pro Natura e il WWF sono, in linea di massima, d'accordo con il progetto.

Per il resto, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, SL e WWF sottolineano che è giusto che la promozione di strutture di raccordo al di fuori delle foreste di protezione non sia stata inclusa nel progetto. Prima che si possa discutere su una simile promozione da parte della Confederazione, occorre una visione globale che comprenda sia l'eccesso di allacciamenti in ampie parti della foresta svizzera, sia il difetto degli stessi in alcune regioni e che riveli tanto i potenziali per chiudere le attuali strutture di raccordo quanto le necessità mirate di nuove strutture. Oltre a quelli legati alle strade, vanno contemplati anche altri concetti di urbanizzazione e considerati i costi di manutenzione dei raccordi. Non è possibile approvare una soluzione che, a conti fatti, porti a un ampliamento dei raccordi stradali nella foresta svizzera.

### 3.1.4. Organizzazioni della scienza e della ricerca

Le istituzioni del settore dei PF, rappresentate dal CPF, accolgono, in linea di massima, favorevolmente il presente progetto. Nello specifico, i punti positivi messi in risalto sono i seguenti:

- le proposte per la protezione della foresta da pericoli biotici e per la gestione degli organismi nocivi importati e il conseguente adeguamento della legge forestale alla legge sull'agricoltura;
- le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- il principio del maggiore sfruttamento del potenziale di utilizzazione del legno (energia, edilizia);
- l'applicazione del principio di causalità nel settore degli organismi nocivi;
- il generale allineamento con la Politica forestale 2020.

Per il resto, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) segnala che, con la costruzione del nuovo laboratorio di difesa fitosanitaria presso la sua sede di Birmensdorf, sostenuto dall'UFAM e dall'UFAG, la Svizzera ottiene un'infrastruttura straordinaria per reagire a livello di ricerca e di diagnosi alle sfide poste dalla presenza di nuovi organismi nocivi nella foresta svizzera. Parimenti, il WSL fa notare che le sinergie tra una maggiore utilizzazione del legno e la biodiversità nella foresta non sono ancora note a sufficienza e così neanche ancora sfruttate al meglio. Qui, con idee innovative e relativi lavori di ricerca, si potrebbero mostrare possibilità promettenti e raggiungere possibili situazioni «win-win».

### 3.1.5. Conferenze

La KOLAS accoglie in generale favorevolmente il progetto. Nei settori prevenzione e lotta contro gli organismi nocivi verrebbero colmate lacune che vi sono nel settore forestale rispetto all'agricoltura. Con l'impegno, preso dai proprietari di foreste e dalle aziende forestali, di segnalare e combattere organismi nocivi pericolosi e le pertinenti normative riguardanti la compensazione di tale lotta, si assicura di potere contrastare più efficacemente gli organismi nocivi che infestano diverse regioni. La KOLAS deplora per contro che non sia previsto alcun provvedimento per migliorare l'allacciamento forestale al di fuori delle foreste di protezione. La Confederazione deve sostenere finanziariamente la conservazione, il potenziamento e la costruzione mirata di allacciamenti forestali al di fuori della foresta di protezione. A tale scopo occorre un adeguamento dell'articolo 38a della legge forestale del 4 ottobre 1991.

Per la CDPNP, le proposte di integrazioni, in sostanza, oltre a mettere nero su bianco qualcosa di già messo in pratica, contengono misure preventive riguardo ai cambiamenti climatici e alcuni aspetti amministrativi. In linea di massima, la CDPNP può accettare tali proposte, purché il progetto non contraddica la Strategia Biodiversità Svizzera. L'utilizzazione del bosco si sviluppa sempre più in direzione di una selvicoltura industriale con foreste totalmente accessibili. L'utilizzazione del bosco si intensifica e gli allacciamenti forestali aumentano. Questo pericolo sussiste anche per le misure proposte contro gli organismi nocivi pericolosi o gli adattamenti relativi ai cambiamenti climatici. Ciò non deve accadere. Bisogna mettere maggiormente in risalto la particolare importanza del bosco per la biodiversità e il paesaggio. Quale presupposto basilare per ottenere sussidi nel settore forestale occorre fornire un dispendio di base ecologico per l'intera superficie boschiva (in analogia alla PER nell'agricoltura)..

CA inizia spiegando che, in quanto Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria, si occupa non soltanto delle ripercussioni degli inquinanti atmosferici sulla salute dell'uomo, bensì anche delle conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla vegetazione e sull'intera natura. Segnala perciò nella sua presa di posizione tutti i nessi tra gli obiettivi di protezione dell'aria e quelli della legislazione forestale e presenta proposte per valutare e limitare le ripercussioni delle sostanze nocive.

## 4. Pareri sulle singole modifiche della legge

### Introduzione

Il progetto comprende una modifica dell'ingresso della legge forestale, 14 modifiche di attuali articoli della LFo, 8 aggiunte di articoli alla LFo e una modifica della legge sulla caccia, modificando altri atti normativi. I pareri cantonali contengono proposte e osservazioni sulla maggior parte delle disposizioni. Gli altri pareri contengono per lo più soltanto proposte e osservazioni su singole disposizioni. Le proposte e osservazioni verranno di seguito esposte nel dettaglio.

Per iniziare si può constatare che gli articoli 34a, 37, 46 e 47 riscuotono consensi ad ampia maggioranza. I Cantoni giudicano in modo tendenzialmente critico in particolare gli articoli 28a, 37b, 38, 38a, 38b, 39 e 48a. Per le rimanenti disposizioni non si delinea un quadro chiaro.

### Ingresso

visti gli articoli 77 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988,

Il PSS precisa che, in virtù dell'articolo 77 capoverso 1 Cost., la Confederazione è tenuta a conservare le funzioni protettive, economiche e ricreative del bosco.

### Art. 10 Accertamento del carattere forestale

Cpv. 3, secondo periodo

<sup>3</sup>.. L'autorità federale competente decide sulla base di una richiesta inoltrata dall'autorità cantonale competente.

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo chiedono che questa disposizione venga stralciata. Secondo le basi vigenti (art. 10 cpv. 1), il Cantone è l'autorità di accertamento del carattere forestale. La questione se un'area boschiva va considerata foresta e com'è la situazione del bosco a livello di superficie, è la base per la successiva procedura direttiva federale. Tale questione viene già chiarita in una prima fase progettuale tra pianificatori progettuali della Confederazione e il Cantone. Per finire, con la modifica della LFo già approvata per la flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva (margini statici al di fuori delle zone edificabili) in futuro accertamenti del carattere forestale per singoli casi si verificheranno ancora soltanto marginalmente.

Il Cantone GE accoglie favorevolmente la disposizione. Occorre però chiedersi quali possibilità giuridiche ha il Cantone nel caso in cui un'autorità federale non dovesse dare seguito alla sua richiesta. Per il resto, andrebbe completato l'articolo 46 capoverso 3 al fine di consentire ai Cantoni di ricorrere a rimedi giuridici contro decisioni secondo gli articoli 16 e 17.

Anche ACS, SAB, USC, EFS, SVBK e BWB si oppongono a questa integrazione. Qui si procede a un'inversione della ripartizione delle competenze, nel senso che la Confederazione deciderebbe su richiesta dei Cantoni, un approccio che va respinto.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sostengono l'integrazione proposta. È giusto che, laddove è competente per accertamenti del carattere forestale (domanda d'accertamento in relazione a una domanda di dissodamento per un'opera che compete alla Confederazione), l'autorità federale decida su proposta dell'autorità cantonale competente. Non è chiaro però quale autorità cantonale dovrà inoltrare la proposta. Per chiarire questo aspetto Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF chiedono la seguente modifica:

<sup>3</sup>...Laddove l'autorità federale è competente, essa decida sulla base di una proposta dell'autorità cantonale competente per accertamenti del carattere forestale.

La VSLG è favorevole in modo esplicito al fatto che l'autorità federale non decida di propria iniziativa, bensì sulla base di una proposta dell'autorità cantonale. Per rispondere meglio alle differenze regionali nelle problematiche forestali, a suo avviso sarebbe auspicabile persino un'ampia revoca di prescrizioni nazionali con relativa attribuzione di competenze ai Cantoni e Comuni più vicini.

**Art. 16 Utilizzazioni nocive**

Cpv. 2

<sup>2</sup> Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

La grande maggioranza dei Cantoni, la CDFo, ACS, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF, EFS e SVBK chiedono di sostituire la nozione di «autorità esecutiva» con quella di «autorità che rilascia le autorizzazioni». Nella procedura federale unica l'autorità federale può certo rilasciare le rispettive autorizzazioni di legislazione forestale, come succede anche nel caso di permessi di dissodamento, ma nel farlo deve rispettare il diritto cantonale. Analogamente a quanto avviene per la deroga in materia di dissodamento nell'articolo 6 capoverso 1 LFo, un'esecuzione subordinata al permesso rimane di competenza dei Cantoni. Pur essendo in parte l'autorità che rilascia le autorizzazioni, la Confederazione non può però essere definita quale autorità esecutiva.

Il Cantone GE chiede di integrare gli articoli 16 e 17 con un capoverso che attribuisca l'esecuzione all'autorità cantonale. Quest'ultima godrebbe del sostegno dell'autorità direttiva della Confederazione.

Il GPGFP critica che il progetto, pur contenendo adeguamenti formali come il presente, che sono di interesse per i giuristi, non fa però nulla per i proprietari di foreste.

**Art. 17 Distanza dalla foresta**

Cpv. 3

<sup>3</sup> Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.

Per i summenzionati motivi anche qui la maggior parte dei Cantoni, la CDFo, ACS, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF, SL e EFS chiedono di sostituire la nozione di «autorità esecutiva» con quella di «autorità che rilascia le autorizzazioni».

Il Cantone SG chiede lo stralcio della disposizione, che ritiene inutile. Qui si tratta di casi nei quali la Confederazione è l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia. Di regola, per i relativi progetti edilizi non serve alcuna autorizzazione cantonale o comunale, essendo i presupposti per l'autorizzazione disciplinati dal diritto federale. Il diritto cantonale va considerato soltanto se non limita in maniera eccessiva la realizzazione del progetto federale. Le distanze dalla foresta sono però stabilite dal diritto cantonale e perciò sono determinanti soltanto nell'ambito mostrato più sopra. Tuttavia, la vigente legge federale già consente di ridurre la distanza dalla foresta ai fini della realizzazione di un progetto federale. Persino se si ritenesse necessario rispettare le distanze dalla foresta cantonali anche nell'ambito di simili progetti edilizi, allora occorre chiedersi se non si possano semplicemente applicare le attuali disposizioni di deroga cantonali. Qualora però serva davvero una disposizione di deroga per progetti edilizi della Confederazione, essa va limitata a tali progetti. Nella forma proposta, l'articolo 17 capoverso 3 soppianta completamente le attuali disposizioni di deroga per distanze dalla foresta nelle legge cantonali in materia di edilizia, quindi anche per progetti edilizi che non rientrano nella competenza della Confederazione. Il rapporto esplicativo non motiva tale aspetto, presumibilmente perché questo effetto non era intenzionale.

Il Cantone GE chiede che gli articoli 16 e 17 vadano integrati con un capoverso in virtù del quale l'esecuzione spetta all'autorità cantonale. Tale richiesta è sostenuta dall'autorità direttiva della Confederazione.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL condividono in linea di massima la proposta e le relative spiegazioni. Il presupposto per un'utilizzazione nociva deve essere però in ogni caso che non possono essere pregiudicate la conservazione, la cura e l'utilizzazione della foresta. Inoltre, l'opera che rimane al di sotto della distanza ordinaria dalla foresta, deve in ogni caso e stabilmente subordinarsi alla «foresta con tutte le sue ripercussioni». Le organizzazioni di protezione chiedono perciò la seguente modifica:

<sup>3</sup> *Per gravi motivi d'interesse pubblico le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.*

La VSLG ritiene ragionevole questa disposizione di deroga, che consente una valutazione caso per caso. Può essere assolutamente opportuno autorizzare per importanti motivi, a determinate condizioni, la riduzione della distanza minima; anche se la Confederazione è competente per la corrispondente procedura.

Il BWB chiede che il proprietario di bosco non possa essere chiamato a rispondere per la responsabilità civile o ulteriori esigenze giuridiche che insorgono in relazione con le opere costruite più vicino. Il divieto di pregiudizio va completamente eliminato.

### Art. 19 Protezione dalle catastrofi naturali

#### Primo periodo

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, nonché alla stabilizzazione dei burroni torrentizi...

La maggioranza dei Cantoni, la CDFo, PPD, SFS e EFS ritengono ragionevole estendere le zone di stacco alla zona di transito e all'area di deposito con rischio di catastrofi naturali, ciò che corrisponde alla prassi corrente. Non può essere approvata però la sostituzione della nozione in uso di «corso dei torrenti in foresta» mediante «stabilizzazione dei burroni torrentizi». In questo modo si creerebbe un margine d'interpretazione e discrezionale indesiderato. La nozione di «corso dei torrenti in foresta» va perciò mantenuta. Andrebbe verificata un'estensione nel senso del corso dei torrenti in foresta e della stabilizzazione dei burroni torrentizi.

Anche il CPF propone di non abbandonare l'aggettivo in foresta in questo contesto, poiché altrimenti il peso verrebbe spostato dai provvedimenti forestali a quelli meramente edili. Tale trasferimento è inadeguato, poiché i provvedimenti forestali, di regola, sono assai più convenienti delle opere protettive tecniche.

### Art. 21a Sicurezza sul lavoro

<sup>1</sup> Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale decide i requisiti per questa formazione.

Il Cantone FR, ACS, FSC, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, SUVA, WWF, SVBK e AJEF accolgono favorevolmente senza riserve la disposizione.

La maggioranza dei Cantoni, la CDFo, PBD, PSS, USC, EFS, BSB, SPIA e BWB reputano assodato l'importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di miglioramento in questo settore, ma hanno proposte di modifica.

I Cantoni e la CDFo criticano che le questioni aperte riguardanti l'esecuzione vanno chiarite prima di emanare la disposizione.

Il Cantone GE sostiene la proposta della Confederazione, ma chiede di integrare come segue il capoverso 1:

*... le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta o che nell'esercizio dei propri lavori vengono sostenute con sussidi della Confederazione o dei Cantoni,...*

Il PBD chiede di verificare fino a che punto l'ottenimento su base volontaria dell'attestato di formazione possa essere promosso anche su base legale.

Il PSS esprime dubbi sul fatto che secondo le statistiche nei boschi privati, il numero degli incidenti è quattro volte superiore a quello registrato nelle aziende e nelle imprese forestali. Singoli Cantoni conoscono già norme in materia di sicurezza sul lavoro per operai forestali fuori dai rapporti di lavoro diretti. A simili soluzioni occorre continuare a pensare.

USC e SPIA reputano come sostanzialmente giusto limitare l'obbligo di formazione professionale a lavori di raccolta del legname nella foresta svolti a titolo oneroso. Viene però respinta la perifrasi del lavoro svolto a titolo oneroso secondo le spiegazioni a pagina 16. Va invece impiegata la seguente formulazione, meglio eseguibile e più semplice, dal Progetto per la formazione di operai forestali

dell'UFAM, di SPIA, SUVA ed EFS (n. 3.2): a scopi professionali o a titolo oneroso significa: a) eseguire lavori in virtù di un mandato; b) ricevere un'indennità finanziaria per i lavori eseguiti. Oltre alla formazione professionale riconosciuta, va poi considerata anche l'esperienza delle persone che operano nella foresta. Perciò la disposizione va integrata come segue:

<sup>1</sup> Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale o esperienza sufficiente riconosciuta dalla Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale decide i requisiti per questa formazione.

L'EFS approva la disposizione alle condizioni menzionate qui di seguito. Le attuali disposizioni cantonali in materia di formazione minima per lavori forestali sono assai eterogenee. Le differenze nei contenuti della formazione e nella durata della formazione sono difficili da comprendere e complicherebbero il lavoro intercantonale. Condizione 1: i corsi riconosciuti attualmente, come ad esempio i corsi per boscaioli e per l'uso della motosega dell'EFS, dovrebbero essere riconosciuti dalla Confederazione nel senso del nuovo articolo 21a. Tale riconoscimento va sancito in forma adeguata. Condizione 2: l'EFS dovrebbe sedere, e avere di conseguenza un diritto di partecipazione, nel gruppo di lavoro della Confederazione che elabora i dettagli per l'attuazione. Condizione 3: il taglio minimo o gli sgomberi delle tagliate per l'approvvigionamento privato di legname combustibile dovrebbero essere differenziati dai lavori svolti a titolo oneroso mediante una delimitazione adeguata (cfr. spiegazioni alle pagg. 16-17).

La BSB chiede la seguente modifica dell'articolo 21a:

<sup>1</sup> Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso ~~lavori di raccolta del legname~~ lavori nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

Per la BSB, senza modifica tutti i lavori pericolosi nella foresta non rientrerebbero sotto l'articolo 21a (p. es. la costruzione di ripari antivalanghe, le reti contro la caduta di massi, i corsi dei torrenti in foresta conformemente all'articolo 19, la cura dei giovani popolamenti in terreni scoscesi, la raccolta di sementi conformemente all'articolo 38b ecc.). Anche per questi lavori in parte pericolosi sono richiesti standard di sicurezza minimi e relativi requisiti per la formazione professionale, visto che conformemente alla SUVA soltanto il 51 per cento di tutti gli infortuni professionali si verifica in aziende forestali durante le attività forestali, il 49 per cento si verifica però negli altri lavori nella foresta (Rapporto «Infortuni professionali nelle aziende forestali nell'anno 2003»).

Il BWB chiede che siano i Cantoni a decidere i requisiti per la formazione (cpv. 2).

BE, GL, SO, SG, AG, PPD, FVW, KOLAS, SFS e VSLG chiedono che venga stralciato l'articolo 21a, facendo valere, da un lato, che la disposizione non è contenuta negli obiettivi della Politica forestale 2020. Dall'altro, si rimanda alla possibilità dei Cantoni di legiferare in questo settore. Si fa altresì notare che vi sono ancora troppe questioni aperte sull'esecuzione.

## Art. 26 Provvedimenti della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni e che sono causati da:

- a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;
- b. organismi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi).

2 Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:

- a. sottoporre a un obbligo di notifica l'accertamento di determinati organismi nocivi;
- b. stabilire che un determinato materiale vegetale può essere messo in commercio soltanto dopo una notifica o con un'autorizzazione;
- c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio simile materiale vegetale;
- d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di simile materiale vegetale;
- e. vietare l'importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da determinati organismi nocivi;

f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.

3 Provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione soddisfi i requisiti internazionali.

4 Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e stabilire e coordinare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all'interno del Paese. Essa gestisce un Servizio fitosanitario federale soggetto all'Ufficio federale nel settore della foresta.

5 La Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure di applicazione.

La maggioranza dei Cantoni e la CDFo chiedono una semplificazione di questa disposizione. L'articolo 26 va adeguato come segue e gli ulteriori contenuti disciplinati a livello di ordinanza. Per il resto, la disposizione non può essere designata quale modifica urgente per l'attuazione della Politica forestale 2020. Sotto questo titolo, basta l'articolo 37a quale base per il finanziamento al di fuori della foresta di protezione.

<sup>1</sup> *Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che mettono in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni.*

<sup>2</sup> *Coordina con i Cantoni e le cerchie interessate un servizio fitosanitario per la foresta.*

<sup>3</sup> *Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e coordinare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all'interno del Paese.*

Eventualmente:

<sup>4</sup> *Provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione soddisfi i requisiti internazionali.*

Le proposte di modifica dei Cantoni BE, UR e AG hanno in pratica lo stesso tenore.

BS e BL esprimono dubbi sul fatto che, da un lato, soltanto nei casi più rari gli incendi di boschi sono eventi naturali e che, dall'altro, anche l'effetto degli inquinanti atmosferici e l'eutrofizzazione mediante apporti di azoto inquinano la foresta in maniera innaturale e in misura considerevole. La summenzionata proposta di modifica va così sostenuta anche per questo motivo.

Il Cantone GE ritiene sufficiente l'articolo 37a e chiede di rinunciare alle modifiche dell'articolo 26 segg.

I Cantoni ZH, GL, FR e SG non prendono posizione riguardo l'articolo 26.

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL reputano sufficiente e appropriato il vigente articolo 26. Dell'attuale prescrizione apprezzano innanzitutto la limitazione a malattie e parassiti che rischiano di mettere in pericolo la foresta su tutto il territorio (cfr. cpv. 2). In questo modo è assicurato che non verrebbero combattuti organismi che possono senz'altro danneggiare gli alberi ma che appartenendo pur sempre all'ecosistema non costituiscono una minaccia alla foresta nel suo insieme. Se si dovesse mantenere una modifica, andrebbe adeguata come segue (con le modifiche proposte dei capoversi 3–5 sono d'accordo PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL):

<sup>1</sup> *Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta su tutto il territorio e che sono causati da:*

*a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;*

*b. organismi alloctoni invasivi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi).*

<sup>2</sup> *Per la protezione contro gli organismi nocivi alloctoni invasivi può in particolare:*

...

ACS, SAB e SVBK reputano troppo dettagliata la disposizione e chiedono un disciplinamento a livello di ordinanza.

Jardin Suisse constata che l'articolo 26 e l'articolo 27a corrispondono ampiamente alle disposizioni della legge sull'agricoltura e a suo avviso non costituiscono nulla di sostanzialmente nuovo. È d'accordo con le relative disposizioni.

A LIGNUM esprime dubbi sul fatto che l'articolo 26 rappresenta una raffigurazione assai dettagliata a livello di legge. Considera ragionevole, nel senso dell'esecuzione nella foresta, la scelta di utilizzare la medesima formulazione come nell'agricoltura, ma suggerisce comunque di verificare se l'articolo può essere ridotto.

Anche la SFS constata che l'articolo 26 riprende lo spirito della legge sull'agricoltura. A suo avviso, l'attuale, conciso capoverso 2 sarebbe sufficiente, tanto più che già oggi le 120 pagine delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali e le 54 pagine delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente possono già essere applicate alla foresta. Secondo la SFS, le motivazioni menzionate nel messaggio (armonizzazione della legge, normativa a sostegno dell'OPV) non sono in grado di convincere. La SFS si batte affinché nella legge forestale ci si concentri sull'essenziale.

L'EFS e l'AJEF accolgono favorevolmente l'articolo 26. Tuttavia, occorre rinunciare al capoverso 2, il cui contenuto va disciplinato nell'ordinanza sulle foreste. All'EFS lascia inoltre perplessa che qui, attenendosi alla legge sull'agricoltura, viene proposta un'integrazione assai dettagliata per il livello di legge. Sotto il titolo «Urgenti modifiche per l'attuazione della Politica forestale 2020» non dovrebbero essere per forza integrati o adeguati gli articoli 26 segg. In sostanza basterebbe l'articolo 37a quale base per il finanziamento al di fuori delle foreste di protezione.

CA rimanda al parere della CDFo, che chiede una dissociazione di legge e ordinanza, e sostiene la richiesta di sostituire i capoversi 1–5 con i nuovi capoversi 1–3. La nozione dei danni va ampliata e le immissioni di inquinanti atmosferici riguardanti la foresta dovrebbero essere parimenti considerate, affinché si possa tenere conto delle disposizioni in materia di protezione sancite nella legge sulla protezione dell'ambiente, nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e nel Protocollo di Göteborg. Conformemente alla CA, i carichi critici della deposizione di azoto vengono superati su tutto il territorio nazionale in media di 5–15 kg N/ha l'anno. In generale, l'aumento delle immissioni di azoto può causare problemi nella foresta, come lo squilibrio delle sostanze nutritive, una maggiore sensibilità nei confronti di organismi nocivi, la diminuzione della stabilità degli alberi o la diminuzione della resistenza al gelo e della resistenza alla siccità. Nonostante il calo delle emissioni di ossidi di azoto, in considerazione delle emissioni di ammoniaca che permangono elevate, il rischio di eutrofizzazione rimane alto e esige un costante controllo e provvedimenti incisivi per ridurre gli apporti.

Il CP è critico nei confronti della prescrizione, temendo nuovi ostacoli burocratici.

La BSB chiede che i provvedimenti della Confederazione non siano limitati al materiale vegetale bensì, come formulato nell'OPV, applicabili a qualsivoglia merce che può contenere organismi pericolosi (p. es. imballaggi in legno). Nella legge forestale bisogna utilizzare la stessa terminologia dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali. Nella legge forestale va rielaborata completamente la composizione del Servizio fitosanitario federale (SFF), al momento ripartito fra più uffici. Inoltre, occorre menzionare il campo d'attività del SFF nella legge forestale, poiché non è descritto né nella legge sull'agricoltura né in quella sulla protezione dell'ambiente ed è descritto solo in modo incompleto nell'articolo 52 OPV. Nella definizione occorre assicurare che anche gli spazi urbani vengano inclusi quale importante zona di partenza per la propagazione di nuovi organismi invasivi importati. Come mostra l'esperienza nella lotta contro il tarlo asiatico del fusto, non basta d'altronde che la Confederazione stabilisca e coordini provvedimenti intercantonali senza controllare la messa in atto coerente delle misure di lotta a livello cantonale. La BSB chiede perciò il seguente adeguamento dell'articolo 26:

<sup>2</sup> Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:

- a. sottoporre a un obbligo di notifica l'accertamento di determinati organismi nocivi;
- b. stabilire che ~~un~~ determinate materiale vegetale merci ai sensi dell'articolo 2 lettera b. OPV possono essere messe in commercio soltanto dopo una notifica o con un'autorizzazione;
- c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio ~~simile materiale vegetale merci;~~
- d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di ~~simile materiale vegetale merci;~~
- e. vietare l'importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di ~~materiale vegetale merci che è~~ sono o potrebbero essere infestate da determinati organismi nocivi;
- f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.

<sup>3</sup> Provvede affinché il materiale vegetale merci destinate all'esportazione soddisfino i requisiti internazionali.

<sup>4</sup> Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e stabilire, e coordinare e controllare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all'interno del Paese. Essa, per proteggere la vegetazione e la diversità delle specie, gestisce un Servizio fitosanitario federale soggetto all'Ufficio federale nel settore della foresta nominato congiuntamente dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente e al quale spetta di impedire un'importazione, ovvero di lottare contro una propagazione di organismi particolarmente pericolosi e di piante infestanti particolarmente pericolose.

La VSLG accoglie favorevolmente il fatto che vengano colmate le lacune normative nella prevenzione e nella lotta contro i pericoli biotici. Degno di particolare nota è che la competenza normativa rimane dei Cantoni e che la Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolghe-

re controlli o di mettere in atto misure di applicazione. Inoltre, nelle spiegazioni viene giustamente esposto che, oltre ai proprietari dei terreni, dell'attuazione dei provvedimenti sono responsabili anche gli affittuari.

## Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni

Cpv. 1 e 3

<sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi esistenti o emergenti nel loro territorio.

<sup>3</sup> Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia in quello dell'agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura).

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo chiedono lo stralcio del capoverso 3. I Cantoni dovrebbero organizzarsi in modo adeguato. Il capoverso 1 va adeguato come segue:

*I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta.*

Secondo il Cantone ZH sono innanzitutto le immissioni di sostanze inquinanti, in particolare il pluriennale carico di azoto e ozono a minacciare la salute e la fertilità dei suoli forestali. Molti dei parassiti importati si propagano più sovente a partire da giardini privati e aree verdi pubbliche che non dalle zone agricole o dalla foresta. Occorre perciò assolutamente disciplinare di conseguenza le competenze. Il Cantone ZH chiede di modificare la disposizione come segue:

<sup>1</sup>... *Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi, delle immissioni di inquinanti e del carico di inquinanti esistenti o emergenti nel loro territorio.*

<sup>3</sup> *Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sull'intero territorio cantonale.*

Secondo i Cantoni BE, SG, TG e NE, l'istituzione di un servizio fitosanitario deve restare di competenza cantonale. Il Cantone SG sottolinea in proposito che la proposta della Confederazione rappresenta un'inammissibile ingerenza nella sovranità dei Cantoni in materia di organizzazione. Il Cantone BE chiede la seguente formulazione del capoverso 3:

*Possono gestire un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia in quello dell'agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura).*

Il Cantone FR accoglie favorevolmente la prescrizione. Sottolinea in particolare che va accolta favorevolmente la fusione dei servizi fitosanitari cantonali. La Confederazione deve però sostenere finanziariamente i Cantoni.

Il Cantone AG segue la richiesta della CDFo sul capoverso 1. Il capoverso 3, in linea di massima, ha un suo senso quale mandato per il coordinamento all'interno di un Cantone. La limitazione alla foresta e all'agricoltura non è però utile, poiché la fonte degli organismi nocivi può trovarsi anche nei centri abitati. Anche la nozione di «servizio fitosanitario» in futuro sarà troppo limitata. Gli adeguamenti proposti porterebbero per il resto con grossa probabilità a una necessità di risorse supplementare. L'esempio del tarlo asiatico del fusto lo mostra attualmente in modo chiaro. Il Cantone AG chiede il seguente adeguamento dell'articolo 27:

<sup>1</sup> *I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta.*

<sup>3</sup> *Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia al di fuori della foresta.*

PPD, KOLAS, Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF respingono la fusione dei servizi fitosanitari cantonali. Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF chiedono inoltre la seguente modifica:

*Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi esistenti o emergenti nel loro territorio.*

L'EFS chiede di limitare la prescrizione all'essenziale, i dettagli vanno disciplinati a livello di ordinanza. Nel capoverso 1 dell'attuale formulazione va omessa la nozione di «forestali», poiché vanno adottati anche altri provvedimenti. Il capoverso 3 non è assolutamente obbligatorio quale integrazione, può

però essere accettato dal punto di vista dei proprietari di foreste ai sensi di una precisazione. L'EFS chiede la seguente modifica:

<sup>1</sup> *I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta.*

CA chiede la seguente modifica dell'articolo 27 capoverso 1 in conformità alla considerazioni addotte sopra riguardo all'articolo 26:

<sup>1</sup> *Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi, delle immissioni di inquinanti e del carico di inquinanti esistenti o emergenti nel loro territorio.*

Alla TF WHE lascia perplessa che il problema dell'introduzione di parassiti alloctoni segue il suo corso per lo più nei territori attigui agli insediamenti (p. es. il commercio di pietre in zone industriali). La competenza dei servizi fitosanitari, retta da uffici dell'agricoltura e servizi forestali, va perciò estesa anche ad aree a rischio al di fuori delle superfici boschive e delle zone agricole, affinché sia possibile un'ampia lotta. Tra le aree a rischio si annoverano anche le aziende industriali che lavorano il legno grezzo.

Anche la BSB chiede un servizio fitosanitario responsabile sull'insieme del territorio nazionale, poiché altrimenti l'obbligo di adottare contromisure entra in vigore solo quando gli organismi nocivi sono giunti nell'agricoltura o nella foresta. Poiché la loro introduzione sovente avviene mediante merce importata che viene immagazzinata, commerciata, lavorata o piantata negli spazi urbani, le misure di lotta dovrebbero essere iniziate già al di fuori delle zone agricole o dell'area forestale. La BSB chiede la seguente modifica di capoverso 3:

<sup>3</sup> *Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale che, per proteggere la vegetazione e la diversità delle specie, è competente per i provvedimenti contro organismi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose sia nel settore della foresta sia in quello dell'agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura).*

## Art. 27a **Provvedimenti contro gli organismi nocivi**

<sup>1</sup> *Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.*

<sup>2</sup> *I provvedimenti delle autorità competenti garantiscono che siano:*

- a. eradicati rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati;*
- b. contenuti gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;*
- c. sorvegliati, eradicati o contenuti gli organismi nocivi anche al di fuori delle superfici boschive al fine di proteggere la foresta.*

<sup>3</sup> *I detentori di alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne o, su istruzione delle autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione.*

<sup>4</sup> *I detentori dei fondi in questione vi applicano i provvedimenti necessari contro gli organismi nocivi su istruzione delle autorità competenti e in collaborazione con esse.*

<sup>5</sup> *Su istruzione delle autorità competenti, sono tenuti a ricostituire la foresta se questa è sensibilmente pregiudicata nelle sue funzioni.*

Per la CDFo e diversi Cantoni (BE, UR, SZ, SO, AG, TG, AI) questa disposizione risulta troppo dettagliata. Pur se il capoverso 1 va bene come principio, non è però necessario. Il capoverso 2 non rientra nella legge. I capoversi 3–5 sarebbero eccessivi persino per il tarlo asiatico del fusto – a maggior ragione per il bostrico. Non corrispondono alle spiegazioni (pagina 21), secondo cui una «eliminazione integrale di una vasta area boschiva sarebbe ammessa soltanto se consentisse di attenuare notevolmente una presumibile forte minaccia alla foresta da parte di organismi nocivi particolarmente pericolosi». Nel testo di legge non c'è traccia di questa triplice subordinazione, prima di procedere a misure di esecuzione. Il capoverso 2 va stralciato. I capoversi 3-5 sono parimenti da stralciare o per lo meno da ridurre a un unico capoverso con obbligo di accettare, in conformità alle spiegazioni.

Il Cantone GL ritiene l'articolo 27a frutto di un attivismo e centralismo inadeguati. La disposizione non è in grado di risolvere meglio dell'attuale legge forestale nessuna delle attuali sfide nella foresta sul

territorio del Cantone di Glarona. Anzi, viene ulteriormente aumentata l'attività amministrativa.

Il PBD accoglie favorevolmente l'articolo 27a. La definizione, non elaborata nel dettaglio, della strategia di lotta contro i parassiti consente di contrastare i differenti organismi nocivi con provvedimenti individuali. Il PBD valuta positivamente anche l'approccio preventivo.

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL chiedono che la prescrizione venga orientata sugli organismi nocivi alloctoni invasivi e il titolo marginale adeguato di conseguenza. I provvedimenti contro organismi alloctoni invasivi dovrebbero avere luogo in modo coordinato e conformemente agli obiettivi posti. In tale proposito, la Confederazione deve assumere un ruolo di primo piano. Greenpeace e ASPU chiedono inoltre che il capoverso 2 lett. b non rimanga così com'è. Anche le neofite invasive insediate dovrebbero essere combattute per lo meno in determinati luoghi. L'utilità da attendersi ha spesso a che fare con una biodiversità indigena garantita e può così difficilmente essere messa a confronto dei costi per combatterle. Non è accettabile che i proprietari di foreste debbano combattere le specie invasive soltanto se possono trarne direttamente un utile monetario. Centrale è per il resto che i proprietari fondiari possano essere obbligati ad adottare provvedimenti. Ciò deve rimanere così.

ACS, SAB e SVBK rilevano che la disposizione è troppo dettagliata a livello di legge e va disciplinata nell'ordinanza sulle foreste.

Jardin Suisse constata e approva che anche l'articolo 27a segue ampiamente le disposizioni della legge sull'agricoltura.

LIGNUM fa valere che l'articolo 27 nel complesso non è chiaro: conformemente al capoverso 3, il detentore di alberi dovrebbe unicamente accettare i provvedimenti oppure dovrebbe eseguirli su istruzione delle autorità? Chiede la seguente formulazione (il cpv. 4 va stralciato):

<sup>3</sup> *I detentori di alberi, ..., devono accettarne l'isolamento, il trattamento o la distruzione da parte delle autorità competenti.*

La SFS constata che l'articolo 27a fissa priorità per le autorità competenti (cpv. 2) e contiene disposizioni fondamentali per i detentori di legno infestato (cpv. 1, 3–5). È però contro nuovi obblighi per i proprietari di foreste. Nel capoverso 3 va unicamente inserito un obbligo di accettare. Il capoverso 4 risulta così inutile. Il capoverso 5 è superfluo, perché l'obbligo di ripopolamento è già disciplinato nell'articolo 23 capoverso 2 LFo. La proposta della SFS per l'articolo 27a ha quindi il seguente tenore:

<sup>1</sup> *Chi produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.*

<sup>2</sup> *I provvedimenti delle autorità competenti garantiscono che siano:*

- a. eradicati rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati;*
- b. contenuti gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;*
- c. sorvegliati, eradicati o contenuti gli organismi nocivi anche al di fuori delle superfici boschive al fine di proteggere la foresta.*

<sup>3</sup> *I detentori di boschi, alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione da parte delle autorità competenti.*

Conformemente al parere della CDFo, l'EFS chiede che il nuovo l'articolo 27a sia ridotto a principi, obbligo di accettare ovvero dovere di attuazione e questioni inerenti al finanziamento. I dettagli vanno disciplinati nell'ordinanza sulle foreste con la necessaria differenziazione. La disposizione va adeguata come segue:

<sup>1</sup> *Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.*

<sup>2</sup> *I detentori di piante, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne o, su istruzione delle autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione.*

<sup>3</sup> *I costi per i provvedimenti menzionati nel capoverso 2 vengono, in linea di massima, sostenuti da Confederazione e Cantoni, salvo che chi li ha provocati possa essere identificato inequivocabilmente e chiamato a rispondere.*

La TF WHE ritiene adeguato soltanto un obbligo di accettare per misure di lotta contro i parassiti che eseguono le autorità. Un obbligo generale per proprietari dei terreni di lotta attiva su istruzione delle autorità con assunzione dei costi è inaccettabile. Proprietari di foreste, gestori di vivai per piante forestali ecc. verrebbero chiamati a rispondere in modo massiccio, sebbene di regola non siano responsabili dell'introduzione degli organismi nocivi. Di norma chi ha provocato il danno non potrà essere identificato inequivocabilmente. Ne consegue che, di regola, il proprietario di bosco estraneo dovrebbe

pagare i costi per combatterlo. L'onere della prova andrebbe ribaltato: gli enti pubblici devono, in linea di massima, versare indennità per misure di lotta. Il proprietario di terreni la cui negligenza grave può essere provata deve al contrario farsi carico dei costi.

Il CP rileva che gli obblighi connessi con l'articolo 27a siano semplicemente insopportabili per una gran parte dei proprietari dei terreni privati. Poiché i provvedimenti sono d'interesse pubblico, indipendentemente dal fatto che un singolo proprietario di bosco possa essere chiamato a rispondere, dovrebbero essere finanziati dagli enti pubblici.

La BSB chiede che «materiale vegetale» venga sostituito con «merci» ai sensi dell'articolo 2 lettera b. OPV e rimanda alle sue considerazioni riguardo all'articolo 26.

La VSLG accoglie favorevolmente anche questa disposizione (cfr. le sue considerazioni sull'articolo 26).

Il BWB chiede che si assicuri che l'insieme dei provvedimenti effettuati su istruzione delle autorità venga indennizzato. Il proprietario di bosco deve essere esentato da tutti i costi.

L'AJEF chiede l'integrazione di un sesto capoverso nel quale la Confederazione venga designata per assumere i costi se chi li ha provocati non può essere individuato.

### **Art. 28a          Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici**

*La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni in maniera duratura e illimitata anche in condizioni climatiche mutate.*

Secondo una maggioranza dei Cantoni e della CDFo questa disposizione non è né prioritaria né necessaria. Questo mandato è in definitiva parte della conservazione della foresta sostenibile. Con questa modifica della LFo va stralciata una relativa integrazione e, con una revisione allargata (seconda fase), andrebbe eventualmente riverificata. Gli obiettivi potrebbero inoltre essere raggiunti con una formulazione ampliata dei principi di finanziamento anche senza articolo supplementare. Non può essere un obiettivo rilevante a livello legislativo realizzare qui un articolo per la gestione dei cambiamenti climatici. Per queste ragioni, la disposizione va stralciata.

Diversamente dal parere della CDFo, i Cantoni VD e OW accolgono favorevolmente la proposta della Confederazione. In considerazione dei cambiamenti climatici anche il Cantone SG le misure preventive fondamentalmente necessarie e giustificate. I Cantoni NW e NE sostengono parimenti una base legale per la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. Il Cantone NE rimanda alle osservazioni della SFS (cfr. qui di seguito). Il Cantone NW chiede di verificare se eventualmente basta una disposizione (di finanziamento), affinché possano essere sostenute misure che devono essere adottate a causa delle condizioni climatiche mutate.

Il Cantone SO accoglie favorevolmente l'articolo 28a nell'ottica dei possibili effetti dei cambiamenti climatici sul bosco. Per contro, la concessione degli aiuti finanziari per la cura dei giovani popolamenti non si può appoggiare esclusivamente su questo articolo.

Il SAB accoglie favorevolmente in modo esplicito che l'adattamento ai cambiamenti climatici sia stato incluso esplicitamente nella revisione della legge. Nella sensibilizzazione degli attori nell'ambito delle misure di adattamento vi è ancora grande necessità d'intervento.

Anche per l'USC è opportuno l'aumento della resistenza del bosco agli effetti dei cambiamenti climatici.

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL rilevano che questa nuova disposizione non porta nulla di nuovo. Già l'articolo 77 Cost. e gli articoli 1 e 20 capoverso 1 LFo chiederebbero la conservazione della foresta (a lungo termine). La diversità naturale delle foreste della Svizzera e delle zone confinanti è abbastanza grande per garantire la capacità di adattamento. Non sono fortunatamente pronosticati cambiamenti climatici che precludano la presenza del bosco nel nostro Paese. Perciò, pur se la foresta cambierà, tuttavia (presupponendo un'elevata biodiversità) a lungo termine si conserverà anche con la varietà di specie della Svizzera e delle zone confinanti. Processi naturali e strutture (riserve forestali), selvicoltura naturalistica e una cura dei giovani popolamenti orientata sulla biodiversità, sono già sanciti nella legge vigente. Ulteriori provvedimenti e adeguamenti (in particolare l'introduzione di specie attraverso aree di propagazione naturali) sono completamente inutili e anche pericolosi per le rimanenti funzioni della foresta. Greenpeace e ASPU chiedono inoltre, nel caso in cui

la disposizione non dovesse essere stralciata, una precisazione che indichi che non può essere incoraggiata alcuna specie da ecosistemi allogeni.

La SFS accoglie favorevolmente la nuova base legale per le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli articoli 28a e 38b consentirebbero di intervenire a sostegno a tempo debito e con provvedimenti adeguati. L'articolo 28a va formulato però in modo più semplice e realistico. La disposizione va adeguata come segue:

*Confederazione e Cantoni adottano provvedimenti per la conservazione della foresta e delle sue funzioni (meglio: prestazioni) anche in condizioni climatiche mutate.*

L'EFS approva l'articolo 28a. Occorre però segnalare che i contributi alla cura dei giovani popolamenti, di cui qui in sostanza si tratta, non andrebbero «spostati» a ogni revisione di legge. Andrebbero invece suddivisi e menzionati di conseguenza in tutti e tre gli articoli 38, 38a e 38b. In questo modo viene anche conseguita una flessibilità per impiegare in maniera mirata gli incentivi a seconda dell'urgenza.

L'EFS chiede in più di integrare la legge forestale con un articolo 28b per computare le prestazioni dei boschi come pozzi di carbonio. Conformemente alle cifre attuali, non ancora definitive, per il primo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto la foresta contribuisce per circa il 40 per cento al raggiungimento dell'obiettivo, la rimanente prestazione nazionale costituisce appena il 10 per cento e il 50 per cento proviene da investimenti in progetti in corso all'estero. Senza la foresta la Svizzera mancherebbe nettamente l'obiettivo di riduzione del primo periodo. In considerazione di questi fatti è assolutamente incomprensibile che la Confederazione escluda esplicitamente le prestazioni fornite dai boschi quali pozzi di carbonio da qualsivoglia partecipazione al mercato del CO<sub>2</sub>, sconfessando e svantaggiando così quel settore che svolge un ruolo importante. Dovrebbe invece avere tutto l'interesse a coinvolgere i proprietari di foreste nella tematica del clima e ad acquisirli quali partner affidabili. Ciò è però soltanto possibile se dà loro la possibilità di sfruttare economicamente le loro prestazioni nell'ambito di un mercato del CO<sub>2</sub>. Se li esclude, lasciando tutto un po' in sospeso, non soltanto si lascia sfuggire l'occasione di acquisirli quali partner, bensì spalanca anche le porte per commerci poco seri, nei quali, ad esempio, non vengono considerate le esigenze poste alla permanenza dei pozzi. Primi segnali in questa direzione sono già riconoscibili. L'EFS chiede perciò l'adozione del seguente articolo supplementare: articolo 28 b Prestazioni del bosco quale pozzo di carbonio:

*La Confederazione riconosce le prestazioni del bosco quale pozzo di carbonio e ne disciplina il computo in favore dei proprietari di foreste. A tale scopo istituisce un Fondo per il clima e il bosco alimentato con le tasse sul CO<sub>2</sub> da dissodamenti e altri proventi della tasse sul CO<sub>2</sub> e stabilisce le esigenze poste ai progetti riguardanti i pozzi di carbonio e alla loro commercializzazione privata.*

Il GPGFP critica l'articolo 28a in quanto formulato in maniera assai generale e si chiede come la promozione della Confederazione mediante l'articolo 38b si ripercuoterà, ad esempio, sull'aumento dei rischi di incendi di boschi.

In considerazione della grande sfida che i cambiamenti climatici rappresentano per la foresta e la gestione delle risorse delle foreste, il CPF accoglie favorevolmente, in modo esplicito, che ora l'adattamento debba essere sancito nella legge forestale. Tuttavia, occorre rendere concreto in maniera accurata questo nuovo articolo nelle disposizioni esecutive per garantire che possano essere attuati sufficienti provvedimenti incisivi.

Per la TF WHE, considerato il dato di fatto, scientificamente provato, che i cambiamenti climatici hanno e avranno quale conseguenza mutamenti nella vegetazione naturale, è condivisibile creare il nuovo sussidio «adattamento ai cambiamenti climatici». Le esatte ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla foresta sono invece ancora lungi dall'essere chiarite. Nell'attuale e intensa discussione, il tema dei cambiamenti climatici rischia di essere sopravvalutato, oppure rischia di perdersi tra altri temi. Dal punto di vista economico è importante che non vengano adottati in maniera precipitosa provvedimenti che non forniscono alcun contributo effettivo per risolvere problemi futuri, ma che sono controproducenti per l'economia. La capacità di adattamento e l'autoregolazione naturali delle foreste non possono essere sottovalutate. In tal senso, la TF WHE è d'accordo di introdurre la base legale, a condizione che a) non vengano adottati provvedimenti senza inequivocabile evidenza scientifica, b) i provvedimenti, come ad esempio la cura dei giovani popolamenti, devono essere sempre eseguiti anche nell'ottica del futuro approvvigionamento di materie prime per l'economia del legno, e c) non abbia luogo alcuno spostamento sproporzionato dei mezzi finanziari in questa voce di sovvenzionamento a scapito degli altri sussidi. Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, nella pianificazione dei provvedimenti concreti vanno coinvolti anche i proprietari di foreste e gli specialisti della raccolta del legname e considerati gli addetti alla lavorazione del legno.

Dopo che la moria delle foreste non si è avverata, la VSLG è scettica se i cambiamenti climatici si realizzeranno davvero come pronosticato. Ne consegue che al momento non vede alcuna urgenza di sancire nella legge questi provvedimenti.

Il BWB chiede una riformulazione nel senso seguente:

*La Confederazione e i Cantoni sostengono i proprietari di foreste nell'adozione di misure*

In relazione all'articolo 28a viene chiesto da più parti di integrare la legge forestale con una disposizione che consenta di computare le prestazioni fornite dal bosco quale pozzo di carbonio. Oltre alla proposta inoltrata dall'EFS illustrata precedentemente, questa richiesta viene avanzata anche dalla CDFo e condivisa dai Cantoni BL, BS, NW, OW, SH, TG, TI, VD e ZG. La proposta di corrispondere un'indennità per le prestazioni fornite dal bosco quale pozzo di carbonio viene avanzata esplicitamente dai Cantoni AR, AI, GR, JU, NE, SO e SZ e da SPS, USC, SAB, LIGNUM, SELVA, AFN e GPGFP. La SFS critica in questo contesto l'assenza di proposte sostanziali volte a migliorare la commercializzazione delle prestazioni fornite dal bosco. La Federazione svizzera dei patriziati sottolinea invece la mancanza di una base legale che consenta di indennizzare le prestazioni fornite dal bosco.

### **.Art. 29 Compiti formativi della Confederazione**

*Cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> *La Confederazione coordina e promuove la formazione in ambito forestale.*

<sup>2</sup> *In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e al perfezionamento in campo forestale a livello universitario.*

La CDFo e con essa una maggioranza dei Cantoni indicano questo adeguamento quale modifica formale non urgente. Nell'ambito di una revisione allargata, dall'articolo 29 va tolto inoltre il capoverso 3 sull'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico. Al Cantone OW pare importante che venga mantenuta la pratica forestale.

Il FVW accoglie favorevolmente l'adeguamento, che a suo avviso accresce la possibilità d'intervento della Confederazione a livello accademico e spera nei miglioramenti necessari in questo ambito.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sono d'accordo con la proposta della Confederazione.

EFS, SVBK, ANF e AJEF chiedono di rinunciare a questo adeguamento. Non è data alcuna necessità urgente. L'EFS chiede di rinunciare a medio termine all'articolo 29 capoverso 3 (eleggibilità).

Riguardo all'articolo 29 capoverso 2, il CPF propone di precisare l'espressione «a livello universitario» nel senso che si tratta della formazione e del perfezionamento in campo forestale a livello di scuola universitaria professionale e a livello di università.

La VSLG accoglie favorevolmente la partecipazione della Confederazione alle formazioni professionali, specialmente il sostegno finanziario. L'offerta di formazioni professionali e corsi buoni e vantaggiosi è nettamente più sensata dell'introduzione di un obbligo di formazione.

### **Art. 34a          Promozione del legno**

*La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante strategie, piani e il sostegno di progetti innovativi.*

Questa disposizione viene sostenuta dalla grande maggioranza dei Cantoni e dalla CDFo. Essa corrisponde a un obiettivo prioritario della Politica forestale 2020.

Il Cantone SO chiede che si promuova il legno derivante da produzione sostenibile proveniente da foreste svizzere.

Secondo il Cantone AG la disposizione non è urgente e può essere inclusa in una seconda fase della revisione.

Il Cantone GE chiede che la disposizione venga integrata senso con una disposizione che vincoli le

istituzioni della Confederazione a trattare in via prioritaria legno indigeno quale materia prima e fonte energetica.

I Cantoni SG e GL si oppongono alla disposizione. Il Cantone SG lo fa per considerazioni di politica istituzionale (rischio di distorsioni della concorrenza). Il Cantone GL ritiene il nuovo articolo frutto di un attivismo e centralismo inadeguati, che non è in grado risolvere meglio dell'attuale legge forestale nessuna delle attuali sfide nella foresta sul territorio del Cantone di Glarona.

PPD, ACS, SAB, USC, FSC, KOLAS, EFS, TF WHE, SVBK, VSLG, SELVA, ANF e AJEF sono tutti quanti favorevoli a questa disposizione, che corrisponde a un importante obiettivo della Politica forestale 2020.

ACS, SAB, USC, KOLAS, LIGNUM, SFS, EFS, TF WHE, SVBK, ANF e AJEF chiedono che la promozione debba essere limitata al legno derivante da produzione sostenibile proveniente da foreste svizzere. Dei provvedimenti dovrebbero beneficiare in primo luogo l'economia forestale e l'economia del legno indigene.

Secondo il SAB e la TF WHE devono in più essere promossi impianti di raccordo e impieghi delle teleferiche forestali al di fuori della foresta di protezione.

LIGNUM rileva inoltre che lo sfruttamento completo del potenziale di utilizzazione aiuta a fare sì che il legno fornisca il suo contributo migliore agli obiettivi della politica energetica e climatica della Svizzera. Nella promozione della commercializzazione del legname sonneccia al riguardo un grosso potenziale.

Alla SFS invita a riflettere sul fatto che l'utilizzazione del legno nella foresta svizzera può essere incrementata anche con provvedimenti più precisi della promozione della commercializzazione ad ampio spettro d'azione. Vi contribuirebbe ad esempio in modo determinante un miglioramento degli allacciamenti forestali. Un adeguamento della legge federale sugli acquisti pubblici integrerebbe con grande effetto la nuova misura di promozione.

L'EFS fa inoltre notare che negli ultimi anni è aumentata la quota di legno di latifolia nella foresta svizzera e che in futuro detta quota potrebbe crescere ulteriormente in seguito ad adattamenti ai cambiamenti climatici. Per tale ragione, i provvedimenti nel settore del legno di latifolia (ricerca, sviluppo, marketing) dovrebbero godere di particolare importanza.

Il FSC chiede che la promozione si applichi esplicitamente anche a progetti con un riferimento diretto alla certificazione FSC. Il FSC stesso si considera come un sistema di certificazione su scala mondiale focalizzato sull'economia forestale buona e responsabile. Oltre al reale effetto della certificazione del bosco FSC sul tipo di gestione forestale, va presa in considerazione anche la grande notorietà del marchio FSC sul mercato svizzero. Ciò sarebbe non da ultimo un'efficace promozione della commercializzazione per la risorsa naturale legno, sensibile quanto alla sostenibilità.

Greenpeace, ASPU, Pro Natura e SL reputano utile incrementare l'utilizzazione di legno indigeno, fintantoché avviene in una selvicoltura naturalistica orientata sulla biodiversità. Deve essere ovvio che la Confederazione assegna sussidi per una maggiore utilizzazione solo là dove mediante tale incremento può essere fornito uno sforzo supplementare per la biodiversità. Di per sé, utilizzazione in quanto tale non ha ancora nulla a che fare con la promozione della biodiversità, contrariamente alle affermazioni nel rapporto esplicativo e non può essere considerata una misura in favore della biodiversità.

Greenpeace, ASPU e SL chiedono la seguente modifica dell'articolo 34a:

*La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante strategie, piani e il sostegno di progetti innovativi che promuovono anche la sostenibilità delle ulteriori funzioni della foresta.*

Pro Natura chiede che i sussidi della Confederazione non siano stanziati da solo bilancio dell'UFAM, ma che vengano stanziati anche dall'Ufficio federale dell'energia e della Segreteria di Stato dell'economia. In luogo di creare una nuova sezione 1a, la promozione del legno va integrata nella sezione 1.

Il WWF respinge l'articolo 34a. L'attuale piano d'azione Legno si è dimostrato ampiamente inefficace quanto alla promozione dell'utilizzazione del legno. Ritiene perciò che si debba continuare a sperimentare con provvedimenti nell'ambito di piani d'azione. Sancire per legge nuove misure di promozione è necessario soltanto quando possono essere attuati provvedimenti sperimentati con successo.

Il GPGFP, pur ritenendo degno di lode l'articolo 34a, è però scettico. A suo parere, i sussidi non possono eliminare i deficit dell'economia forestale svizzera (costi del lavoro elevati, costi di trasporto ele-

vato ecc.).

La VSLG sostiene completamente questa integrazione e tutte le considerazioni contenute nel rapporto. È tempo di sfruttare meglio il potenziale di utilizzazione della materia prima legno rinnovabile e anche rispettosa del clima. A causa delle provvigioni elevate e della mancanza di redditività, si impone il sostegno finanziario della Confederazione, giustamente limitato a sussidi senza impatto sulla concorrenza.

Il BWB dubita dell'efficacia di questa proposta. Al settore non mancano strategie e piani, bensì una forte domanda. Occorre focalizzarsi sulla creazione di condizioni generali adeguate volte a generare tale domanda.

### Art. 37 Foresta di protezione

*Cpv. 1<sup>bis</sup>*

*<sup>1bis</sup> In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali.*

La modifica dell'articolo 37 viene accolta favorevolmente dalla grande maggioranza dei Cantoni e della CDFo.

La CDFo e il Cantone SO osservano che indennità mediante decisione formale possono avere luogo solo di comune accordo con i Cantoni interessati.

I Cantoni ZH e AG osservano che mediante questa integrazione non ci si può sottrarre al sistema della NPC con gli accordi di programma.

SAB e USC chiedono che venga stralciata l'espressione «In via eccezionale». Le catastrofi naturali sono sempre eventi eccezionali e dovrebbero essere sempre considerati caso per caso.

Greenpeace, ASPU, Pro Natura e WWF sono d'accordo con la proposta della Confederazione.

La SFS accoglie favorevolmente la volontà della Confederazione di agire in modo rapido e semplice nel caso di eventi straordinari. Si chiede tuttavia se ciò non sarebbe possibile anche all'interno dei meccanismi stabiliti nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

La BSB ritiene che mantenere l'articolo 37 nell'attuale forma e il nuovo articolo 37a crei confusione. La partecipazione ai costi della Confederazione per misure di lotta contro gli organismi nocivi per la foresta di protezione e la foresta deve essere impostata allo stesso modo. In alternativa alle proposte di revisione andrebbe verificata una variante, secondo la quale i danni alla foresta dovuti a catastrofi naturali e quelli dovuti a organismi pericolosi vengono trattati separatamente e la posizione particolare della foresta di protezione viene limitata alla sua particolare esigenza di infrastrutture e di cura. In tal modo l'articolo 37, l'articolo 37a e l'articolo 37b verrebbero riuniti e l'articolo 37 capoverso 1<sup>bis</sup> verrebbe meno:

#### *Art. 37 Prestazioni della Confederazione*

<sup>1</sup> *La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni dovuti a eventi naturali. L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.*

<sup>2</sup> *La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di programmi di lotta il 50 per cento dei costi per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste e danni ai boschetti al di fuori della foresta causati da organismi nocivi alloctoni particolarmente pericolosi.*

<sup>3</sup> *La Confederazione risarcisce ai Cantoni almeno un terzo delle indennità per deprezzamenti o perdite di valore risultanti da misure di difesa ordinate dalle autorità.*

<sup>4</sup> *Per adempiere la funzione protettiva della foresta, la Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità per provvedimenti necessari alla cura e alla garanzia dell'infrastruttura necessaria a tal fine, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.*

<sup>5</sup> *In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.*

Secondo la BSB, per i programmi di lotta uniformi a livello nazionale gli accordi di programma negoziabili sono inappropriati. Conformemente all'articolo 155 LAgf e all'articolo 48 OPV, la Confederazione

ne assume, in situazioni straordinarie, il 50 per cento (LAgr) ovvero, alla prima comparsa, il 75 per cento (OPV) ~~fino al 75 per cento~~, delle spese riconosciute dei Cantoni sostenute da essi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Una disposizione di tenore diverso nella LFo condurrebbe a una disparità di trattamento. In tal senso l'articolo 37a capoverso 3 va stralciato e l'attuale articolo 37 modificato. Se, conformemente all'articolo 156 capoverso 3 LAgr, la Confederazione risarcisce ai Cantoni almeno un terzo dei danni dovuti al deprezzamento o alla perdita di valore di oggetti causati da provvedimenti di lotta ordinati dalle autorità, ciò deve valere anche per gli alberi della foresta essere considerato.

La legge non sancisce da nessuna parte che le misure fitosanitarie connesse a un dissodamento obbligatorio non rappresentano alcun esproprio formale, cosicché in un simile caso si applica l'articolo 16 LEspr. Va così messa in dubbio la validità dell'articolo 48 capoverso 3 lettera b OPV. A ciò si deve ovviare nella legge forestale.

La BSB critica poi che la Confederazione deve assumere un concorso di colpa nella comparsa del tarlo asiatico del fusto. Sebbene infestazioni di tarli siano state trovate già nel 2001 in Austria e dal 2004 in vari posti in Germania e Francia e la via d'introduzione attraverso il legno da imballaggio fosse nota da tempo, essa ha omesso di adottare misure preventive al confine, a favore del commercio estero, specialmente con la Cina, e a scapito dei contribuenti.

### **Art. 37a            Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione**

<sup>1</sup> *La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali e organismi nocivi.*

<sup>2</sup> *In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.*

<sup>3</sup> *L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.*

La maggioranza dei Cantoni e la CDFo ritengono necessaria e importante questa disposizione. È prioritaria e dovrebbe potere entrare in vigore il prima possibile. Per non complicare ulteriormente il sistema di contribuzione, la riparazione di danni alla foresta va disciplinata allo stesso modo al di dentro e al di fuori delle foreste di protezione. Inoltre, tali contributi non dovrebbero andare a carico dei sussidi esistenti. È fatto salvo il capoverso 3. Questa disposizione può essere approvata soltanto qualora gli articoli 26, 27 e 27a nella forma proposta vengano semplificati (seconda fase).

Il Cantone BE chiede inoltre che la Confederazione debba assumere completamente i costi nel caso di nuovi organismi nocivi importati.

GL è l'unico Cantone a opporsi alla nuova disposizione.

I Cantoni BS e BL osservano che anche nell'articolo 37a, da accogliere in linea di massima favorevolmente, i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione vengono erroneamente limitati a catastrofi naturali e organismi nocivi.

Il Cantone AG rileva che, riguardo ai contributi federali per provvedimenti legati alla gestione di organismi soggetti a quarantena, andrebbe ripresa per analogia la normativa dall'ordinanza sulla protezione dei vegetali (art. 47-49). Occorre tuttavia chiedersi se i previsti mezzi finanziari supplementari della Confederazione basterebbero.

Il Cantone VD sostiene la disposizione a condizione che il finanziamento non vada a scapito di altri provvedimenti e che vengano messi a disposizione nuovi mezzi finanziari.

Secondo il PSS, anche le indennità al di fuori delle foreste di protezione andrebbero versate solo in virtù di criteri specifici. I provvedimenti per la prevenzione di danni andrebbero indennizzati soltanto per i casi nei quali i provvedimenti della selvicoltura naturalistica non bastano o se i proprietari di foreste, mediante una gestione adeguata, avessero intrapreso il necessario per prevenire i danni.

ACS e SVC accolgono favorevolmente la nuova disposizione. Catastrofi naturali e danni dovuti a organismi nocivi potrebbero verificarsi anche al di fuori delle foreste di protezione e mettere in pericolo le funzioni della foresta.

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL reputano che l'articolo proposto sia formulato in maniera troppo aperta. Chiedono una limitazione delle indennità al di fuori delle foreste di protezione nel senso seguente:

- i provvedimenti per la prevenzione di danni alla foresta vanno indennizzati solamente se i provvedimenti della selvicoltura naturalistica (p. es. adeguare la composizione delle specie arboree) non bastano,
- i provvedimenti per riparare i danni alla foresta vanno indennizzati soltanto se lo stesso proprietario di bosco, mediante una gestione adeguata, avesse contribuito per quanto necessario per prevenire i danni alla foresta,
- vanno indennizzati solamente i provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste causati da catastrofi naturali che metterebbero in pericolo anche un bosco gestito con una selvicoltura naturalistica,
- vanno indennizzati solamente i provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste causati da organismi alloctoni, introdotti artificialmente, particolarmente pericolosi.

Senza queste limitazioni, la Confederazione spenderebbe soldi per provvedimenti che non sono primariamente d'interesse pubblico, di cui è innanzitutto responsabile la proprietà o non sono urgenti. Senza queste limitazioni si deve rinunciare all'articolo 37a.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF ritengono inoltre che la riparazione di danni alla foresta dovuti a catastrofi naturali e organismi nocivi è, di regola, difficilmente pianificabile in un periodo di programma pluriennale, motivo per cui nel singolo caso (caso eccezionale) il finanziamento probabilmente avrà spesso luogo in virtù del capoverso 2, il che ha poco senso.

Secondo la SFS, l'articolo 37a è indiscutibilmente il fulcro della revisione. La SFS si chiede se il sussidio con la decisione formale caso per caso non sarebbe possibile anche all'interno dei meccanismi stabiliti nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dunque senza prescrizione speciale.

L'EFS e l'AJEF reputano prioritario questo nuovo articolo. Occorre attuarlo rapidamente (OFo, disposizioni esecutive ecc.).

SVKB, VSLG e SELVA accolgono favorevolmente la nuova prescrizione.

### **Art. 37b Indennità per costi**

<sup>1</sup> *Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all'articolo 27a può essere versata un'equa indennità per i costi che non vengono assunti secondo l'articolo 48a.*

<sup>2</sup> *L'indennità è fissata definitivamente dalla autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.*

L'ampia maggioranza dei Cantoni e la CDFo respingono questa disposizione. Le conseguenze di questa disposizione in combinato disposto con l'articolo 48a sono assai vaghe e non valutabili per i partecipanti. Questa disposizione va stralciata (in combinato disposto con l'articolo 48a).

D'altra parte, i Cantone BE accoglie favorevolmente l'indennità per i destinatari di provvedimenti contro organismi nocivi. Chiede però che la Confederazione assuma i costi per l'indennità.

Il Cantone FR si oppone alla nuova disposizione. A integrazione del parere della CDFo, critica la traduzione francese (indemnités). Conformemente alla legge sui sussidi, *indemnités* viene tradotto con *Abgeltungen* e non con *Abfindungen*. Eventualmente va per lo meno migliorata questa traduzione.

Il Cantone SG non è in linea di principio contro l'articolo 37b. Chiede però che venga messo in chiaro che la Confederazione versa l'indennità e che venga stralciato il rimando all'articolo 48a. L'indennità a un proprietario di bosco non può dipendere dal fatto che lo Stato possa traslare i suoi costi su un'altra persona che ha provocato i danni. Il rimando poggia presumibilmente sull'idea, errata, che l'articolo 48a disciplini i costi tra la persona che ha subito il danno e quella che l'ha provocato, insomma che costituisca pretese di risarcimento della prima nei confronti della seconda. L'articolo 48a disciplina invece solamente il rapporto tra lo Stato e la persona che ha provocato i danni, insomma il trasferimento dei costi di provvedimenti statali a quest'ultima. Inoltre, l'articolo 37b e l'articolo 48a disciplinano differenti tipi di costo.

Anche il Cantone TG non è in linea di principio contro l'articolo 37b. Anch'esso chiede però che venga stralciato il rimando all'articolo 48a.

ACS, SVBK e VSLG accolgono favorevolmente la nuova prescrizione.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sono favorevoli al principio di causalità in conformità alla legge sulla protezione dell'ambiente anche quando i danni sono causati da organismi alloctoni invasivi o quando il danneggiamento del bosco è dovuto a un agire per negligenza (art. 48a). Se chi li ha provocati non può essere individuato, gli enti pubblici assumono i costi (art. 37b). Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sostengono la normativa proposta nei principi, sempre che il campo di applicazione dell'articolo 27a

LFO, come chiesto là, venga limitato agli organismi alloctoni nocivi. A questa condizione, anche SL sostiene l'articolo 37b. Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF raccomandano tuttavia, prima di trasmettere i due articoli al Parlamento, di esaminarne più da vicino l'importanza e le conseguenze.

Jardin Suisse constata che anche l'articolo 37b segue ampiamente le disposizioni della legge sull'agricoltura ed è d'accordo con la proposta.

La SFS si oppone all'articolo 37b, che va stralciato come l'articolo 48a. Eque indennità contraddirebbero la collaudata politica dei sussidi, che suddivide i trasferimenti in indennità e aiuti finanziari. Diversamente che nel settore dell'agricoltura, qui non si vede in quali casi le si potrebbero versare in maniera ragionevole. Sono superflue anche perché i proprietari di foreste possono essere obbligati unicamente ad accettare, non tuttavia a lottare contro gli organismi nocivi a proprie spese.

Secondo l'EFS la disposizione va, in linea di massima, approvata. Per contro, andrebbero fatti accertamenti quanto alle ripercussioni e alle conseguenze.

Alla BSB non è chiaro se, contrariamente all'articolo 37a, l'articolo 37b si riferisce a una partecipazione ai costi dei Cantoni nei confronti di terzi. Se così fosse, occorre chiarirlo. L'eventuale trasferimento a chi ha provocato il danno dei costi di provvedimenti necessari spetta alla Confederazione, motivo per cui l'articolo 48a qui non deve essere citato. L'eventuale trasferimento dei costi a chi ha provocato il danno si limita all'eliminazione del focolaio quale fonte di pericolo. Nel caso di un dissodamento obbligatorio, secondo la BSB al proprietario di bosco verrebbero a mancare proventi dal legno per generazioni. Non si capisce per quale motivo, in conformità con l'articolo 47 capoverso 1 OPV all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale in casi di rigore particolari e in conformità con l'articolo 156 capoverso 1 LAgr per la perdita (di valore) di determinati oggetti è versata un'indennità secondo il principio di equità, mentre i proprietari di foreste non dovrebbero avere un simile diritto. Così come il metodo di calcolo per le indennità corrisposte per gli alberi da frutto è stato chiaramente definito nell'articolo 49 capoverso 3 OPV, spetterebbero anche al proprietario di bosco. Se un proprietario di bosco è tenuto a ricostituire la foresta, come prevede il nuovo articolo 27a LFO, anche a tal fine si deve fornire una partecipazione ai costi. La prescrizione va perciò adeguata come segue:

*Art. 37b Indennità per costi*

<sup>1</sup> *Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all'articolo 27a ~~è può essere~~ versata un'equa indennità per i costi, e risarcimento danni conformemente al sistema in uso, ~~che non vengono assunti secondo l'articolo 48a~~ nonché per misure di ricostituzione su istruzione delle autorità.*

La BSB chiede poi che in virtù dell'articolo 16 LEspr anche ai proprietari di arbusti ornamentali (alberi senza utilizzazione economica) venga versata un'indennità che deve rifarsi alla pertinente prassi in materia.

La BSB chiede che a chi esegue provvedimenti venga obbligatoriamente versata un'indennità.

## **Art. 38 Diversità biologica della foresta**

cpv.1, frase introduttiva lett. a, b ed e, nonché cpv. 2

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, in particolare per:

a. la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;

b. i provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;

e. *abrogata*

## 2 Abrogato

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo reputano che le modifiche degli articoli 38, 38a, 38b e 39 non siano necessarie. In tale proposito, si tratta di modifiche nei sussidi alla diversità biologica, all'economia forestale e alla formazione professionale, che non sono necessarie per l'attuazione della Politica forestale 2020. Già secondo il diritto vigente, provvedimenti in tal senso sono parte del mandato fondamentale per una conservazione e una gestione sostenibili delle foreste. Questi adeguamenti vanno stralciati per questa fase.

Il Cantone BE chiede di non stralciare le attuali lettere b (la cura dei giovani popolamenti) ed e (la produzione di materiale di riproduzione forestale). La cura dei giovani popolamenti continua a servire a tutte le prestazioni del bosco, in particolare anche alla promozione della diversità biologica.

Diversamente dalla CDFo, il Cantone OW sostiene la proposta della Confederazione.

Il Cantone SO rileva inoltre che la cura dei giovani popolamenti contribuisce in misura determinante per avere foreste sane, vitali, capaci di adattarsi e quindi futuribili. Perciò è sostanzialmente sbagliato che questo provvedimento debba essere sostenuto finanziariamente esclusivamente sotto l'aspetto dell'adattamento ai cambiamenti climatici (art. 38b). I provvedimenti per la cura dei giovani popolamenti potrebbero contribuire sia alla protezione dalle catastrofi naturali, alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta, alla produzione legnosa ottimale, sia all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Secondo l'UDC, la creazione di riserve forestali menzionata nell'articolo 38 è un aspetto importante. Questo provvedimento è in contraddizione con un'accresciuta utilizzazione e andrebbe perciò stralciato dal progetto.

Il PES chiede per l'articolo 38 le seguenti precisazioni:

<sup>1</sup> *La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica naturale della foresta, in particolare per:*

a. *la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;*

b. *i provvedimenti intesi a promuovere la diversità naturale delle specie e la diversità genetica naturale nella foresta, quali la cura dei giovani popolamenti e la produzione di materiale di riproduzione forestale;*

e. *Abrogata*

## <sup>2</sup> Abrogato

L'ACS ritiene poco comprensibile che, in generale, non venga più concesso alcun aiuto finanziario alla cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione. Essa è in ogni caso utile alla biodiversità e va lasciata nella legge, ovvero inclusa nei nuovi articoli.

La creazione di riserve forestali secondo il SAB non è prioritaria e va spostata a una revisione successiva. La legge forestale ha protetto efficacemente la foresta. La protezione ha portato da decenni a una notevole sottoutilizzazione delle foreste. L'insufficiente utilizzazione – nettamente sotto la capacità di rigenerazione – oggi è un pericolo per la stabilità e la capacità produttiva del bosco. Le conseguenze della sottoutilizzazione minaccerebbero nel frattempo le funzioni della foresta, in particolare la funzione protettiva del bosco. Perciò occorre contrastarla e promuovere lo sfruttamento delle foreste. Secondo il Rapporto «Politica forestale 2020», negli anni scorsi la Confederazione ha investito mediamente 10 milioni di franchi l'anno per la realizzazione delle riserve forestali e per la cura delle zone di promozione. Per raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di riserve forestali entro il 2030, ci si aspetta un fabbisogno finanziario supplementare di 28 milioni di franchi annui. Il SAB chiede che una parte considerevole dei mezzi finanziari e di personale previsti a tale scopo, invece che nella creazione di nuove riserve forestali venga investita nell'aumento dell'utilizzazione del bosco.

Anche l'USC si esprime in tal senso. Il sostegno della creazione di riserve forestali stona in questo contesto. I mezzi finanziari e di personale previsti a tale scopo vanno investiti nell'aumento dell'utilizzazione. Il capoverso 1 va perciò adeguato come segue:

<sup>1</sup> *La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedi-*

menti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, in particolare per:

a. ~~la creazione~~, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico.

Greenpeace, ASPU e WWF accolgono favorevolmente, in modo esplicito, le modifiche, in particolare la nuova lettera b.

LIGNUM constata che, conformemente al rapporto esplicativo, negli anni scorsi la qualità della biodiversità nella foresta svizzera è costantemente migliorata. Evidentemente l'economia forestale svizzera è collaudata. Ora vanno create le basi per ampi provvedimenti supplementari. Di per sé non c'è molto da ridire su questo obiettivo. Ciononostante, in questa sede si deve criticare una volta di più la fissazione delle priorità per la gestione forestale.

Pro Natura chiede di rinunciare alla creazione dell'articolo 38b e di rivedere soltanto l'articolo 38. I provvedimenti per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale, che conformemente all'esistente articolo 38 vengono finanziati dalla Confederazione, sarebbero stati sempre anche misure di adattamento ai cambiamenti climatici e lo sarebbero stati anche in futuro. Non c'è alcuna ragione oggettiva di stralciare singoli punti dall'articolo 38 e di attribuirli a un unico obiettivo spostandoli nel tema dei cambiamenti climatici, oggi particolarmente d'attualità.

Secondo Pro Natura, un'elevata diversità nella foresta è necessaria per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò però non può significare che la diversità venga aumentata artificialmente introducendo specie alloctone. Nel rapporto esplicativo a pagina 29, sotto l'espressione «adattamenti mirati di popolamenti forestali», si può leggere la possibilità di arricchire popolamenti forestali con specie alloctone. A questo si oppone Pro Natura. Specie che vengono trascinate attraverso aree di propagazione naturali finirebbero solamente fin troppo spesso nel capitolo degli organismi nocivi. Non può essere che la prevista revisione di legge con una mano tenta di risolvere problemi che con l'altra mano essa stessa ha causato. Per l'articolo 38 Pro Natura chiede perciò le seguenti precisazioni:

<sup>1</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica naturale della foresta, in particolare per:

a. la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;

b. i provvedimenti intesi a promuovere la diversità naturale delle specie e la diversità genetica naturale nella foresta, quali la cura dei giovani popolamenti e la produzione di materiale di riproduzione forestale;

e. Abrogata

<sup>2</sup> Abrogato

Pro Natura è d'accordo di abrogare la lettera e nel capoverso 1 soltanto se la produzione di materiale di riproduzione forestale viene integrata nella lettera b. Altrimenti chiede di mantenere la lettera e. Parimenti, la cura dei giovani popolamenti deve rimanere menzionata nella lettera b. I mezzi finanziari previsti per il proposto articolo 38b AP-LFo dovrebbero essere ovviamente inoltre disponibili, per lo meno nell'ammontare previsto, meglio però in un ammontare significativamente superiore, per i provvedimenti dell'articolo 38.

La SL accoglie, in linea di principio, favorevolmente la proposta della Confederazione. Ritiene però artificiale e non funzionale all'obiettivo lo spostamento della cura dei giovani popolamenti e della produzione di materiale di riproduzione forestale nell'articolo 38b. Gli articoli 38 e 38b dovrebbero essere riuniti.

L'EFS e l'AJEF chiedono in questa sede l'integrazione supplementare della cura dei giovani popolamenti quale fattispecie giuridiche di sovvenzionamento negli articoli 38 e 38a. Non può essere che in futuro tutti i contributi alla cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione vengano concessi solamente ancora sotto il titolo dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo modo di vedere non è abbastanza incisivo. I continui cambiamenti, sotto quale articolo debba essere sbrigata la cura dei giovani popolamenti, non creano fiducia né sono durevoli. La cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione perseguono nella prassi e conformemente alla consuetudine svizzera la promozione di popolamenti naturalistici, misti e stabili. In tal modo verrebbero raggiunti nella maggior parte dei casi sia gli obiettivi della produzione legnosa sia quelli della biodiversità. I contributi alla cura dei giovani popolamenti dovrebbero di conseguenza essere menzionati in tutti e tre gli articoli 38, 38a e 38b. In questo modo viene raggiunta anche la flessibilità per impiegare in maniera mirata gli incentivi a seconda dell'urgenza. Per il resto, l'EFS critica la fissazione delle priorità della Confederazione. I mezzi finanziari nel settore promozione della vendita del legno e capacità produttiva risulter-

rebbero troppo modesti se paragonati alla promozione della biodiversità. L'articolo 38 va perciò adeguato come segue:

<sup>1</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica naturale della foresta, in particolare per:

- a. ~~la creazione~~; (omettere «la creazione», dunque lasciare come finora) la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;
- b. i provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;
- c. la cura dei giovani popolamenti
- e. Abrogata

<sup>2</sup> Abrogato

Il GPGFP critica le modifiche in quanto operazione di cosmesi.

Secondo la TF WHE le modifiche sono in contraddizione con una gestione forestale integrale, sostenibile. Le superfici di bosco effettivamente gestite in Svizzera sono piccole se paragonate alla superficie forestale complessiva. Inoltre, singole specie vegetali, biotopi ecc. sono già oggi molto ben protetti. La chiusura forzata di intere superfici forestali proprio nell'Altipiano è perciò assolutamente inutile. I contributi alla cura dei giovani popolamenti non dovrebbero avvenire unilateralmente con l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici, bensì dovrebbero venire assegnati per garantire tutte le funzioni della foresta, anche con l'obiettivo di miglioramento della base di materie prime.

Il BWB chiede che venga mantenuto l'articolo 38 capoverso 1 lettera e. L'intenzione è incongruente rispetto all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Anche l'ANF critica che la cura dei giovani popolamenti non può essere stralciato dall'articolo.

#### **Art. 38a Economia forestale**

Rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. b<sup>bis</sup>, nonché cpv. 2 lett. a

##### Gestione forestale

1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, in particolare per:

b<sup>bis</sup>. la promozione della formazione professionale degli operai forestali;

2 La Confederazione accorda aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–b<sup>bis</sup> e d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo reputano che le modifiche degli articoli 38, 38a, 38b e 39 non siano necessarie. In tale proposito, si tratta di modifiche nei sussidi alla diversità biologica, all'economia forestale e alla formazione professionale, che non sono necessarie per l'attuazione della Politica forestale 2020. Già secondo il diritto vigente, provvedimenti in tal senso sono parte del mandato fondamentale per una conservazione e una gestione sostenibili delle foreste. Questi adeguamenti vanno stralciati per questa fase.

Il Cantone ZH rinvia al fatto che gli sforzi fatti finora per la promozione delle migliori strutture d'esercizio possibili e la vendita di legno congiunta nell'ambito di accordi di programma NFA nel Cantone stesso sono inferiori alle aspettative, mentre la costituzione di corporazioni (di boschi privati) promette risultati migliori, per cui questi provvedimenti vanno promossi finanziariamente. Il Cantone constata che la Svizzera ha riserve di legname più elevate rispetto al resto d'Europa. Per ragioni di politica energetica e climatica e per garantire durevolmente le funzioni della foresta, l'aumento dell'utilizzazione della materia prima indigena legno è giustamente uno degli obiettivi della Politica forestale 2020. Un presupposto assolutamente necessario per potere effettivamente raggiungere l'obiettivo, sono impianti di raccordo sottoposti a una sufficiente manutenzione. La conservazione degli impianti è messa in discussione se la Confederazione non è in grado di offrire aiuti finanziari adeguati. Il Cantone ZH chiede perciò le seguenti integrazioni all'articolo 38a capoverso 1:

e. l'unione di proprietari di foreste allo scopo di gestire congiuntamente il loro bosco;

f. la manutenzione e il risanamento degli impianti di raccordo, sempre che siano opportuni.

Diversamente dalla CDFo, anche il Cantone BE approva le modifiche proposte, chiede però un'integrazione dell'articolo nel senso che la Confederazione, nell'ambito del programma NPC «Economia forestale», sostiene finanziariamente la manutenzione, il potenziamento e la costruzione mirata di allacciamenti forestali anche al di fuori delle foreste di protezione. Per migliorare l'utilizzazione del legno sono necessarie buone strade forestali. Lo sfruttamento completo del potenziale di utilizzazione del legno è al primo posto dei cinque punti prioritari della Politica forestale 2020.

Anche il Cantone FR chiede di integrare questa prescrizione con il sussidio di strutture di raccordo al di fuori della foresta di protezione. Nel solo Cantone FR, il fabbisogno finanziario per la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura realizzata negli ultimi decenni al di fuori delle foreste di protezione ammonta a circa 200 milioni di franchi.

SAB e USC chiedono di integrare il capoverso 1 con una base sovvenzionale per allacciamenti forestali. Il tenore dovrebbe essere il seguente:

*b<sup>bis</sup>...la costruzione di nuovi impianti di raccordo e il risanamento di quelli esistenti, nonché il loro adeguamento alle ultime tecnologie di raccolta del legname e di trasporto.*

Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL sono d'accordo con la proposta della Confederazione. Sostengono specialmente la precisazione con la nozione di «gestione forestale sostenibile». La sostenibilità non deve però essere rispettata soltanto sotto il profilo quantitativo riguardo al legname, ma anche sotto quello qualitativo riguardo alla biodiversità. Il WWF rileva inoltre che la creazione del nuovo articolo 38b non può portare ad alcun taglio negli altri settori.

LIGNUM chiede che le condizioni generali per una gestione forestale redditizia siano migliorate in conformità alla Politica forestale 2020. Parallelamente a incentivi supplementari, ad esempio per la promozione della biodiversità, deve essere valorizzata anche l'utilizzazione del legno. Per queste ragioni, si deve integrare l'articolo 38a come segue:

*b<sup>bis</sup>...la costruzione di nuovi impianti di raccordo e il risanamento di quelli esistenti, nonché il loro adeguamento alle ultime tecnologie di raccolta del legname e di trasporto.*

La SFS critica che la riformulazione dell'articolo 38a capoverso 1 non contribuisce a chiarire. Poiché anche la motivazione adotta nel messaggio non convince, va mantenuta la formulazione originale. In ragione dell'articolo 20 LFo, è chiaro che la gestione forestale deve essere sostenibile.

La SUVA accoglie favorevolmente il fatto che si porti avanti la promozione finanziaria della formazione professionale degli operai forestali. Gli adeguamenti formali proposti nell'articolo 38a LFo (finora nell'articolo 39) sono condivisibili.

L'EFS rileva che, conformemente al rapporto esplicativo, negli anni scorsi la qualità della biodiversità nella foresta svizzera è costantemente migliorata. Ora vanno create le basi per ampi provvedimenti supplementari in favore della biodiversità. Considerato il fatto che la Confederazione non prevede più alcuna promozione degli allacciamenti forestali al di fuori delle foreste di protezione e che i mezzi finanziari nel settore promozione della vendita del legno e capacità produttiva risulterebbero troppo modesti se paragonati alla promozione della biodiversità, in questa sede si deve criticare la fissazione delle priorità. Senza condizioni generali favorevoli per una gestione forestale redditizia, molti altri obiettivi della Politica forestale 2020 non sono raggiungibili o lo sono solo con un considerevole (ulteriore) onere. Ne fa parte, nota bene, anche la conservazione o la promozione della biodiversità. L'EFS chiede perciò la seguente integrazione dell'articolo 38a:

*Art 38a economia forestale:*

<sup>1</sup> *La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, in particolare per:*

*b<sup>bis</sup>. la promozione della formazione professionale degli operai forestali;*

*b<sup>ter</sup>. la costruzione di nuovi impianti di raccordo e il risanamento di quelli esistenti, nonché il loro adeguamento alle ultime tecnologie di raccolta del legname e di trasporto.*

*b<sup>quater</sup>. la promozione di impieghi delle teleferiche forestali*

*b<sup>quinqies</sup>. la cura dei giovani popolamenti*

*2 La Confederazione accorda aiuti finanziari per:*

*a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-b<sup>quater</sup> e d: come contributi globali in base agli accordi di pro-*

*gramma conclusi con i Cantoni;*

La TF WHE chiede sotto l'articolo 38a inoltre i seguenti nuovi sussidi a favore dell'economia forestale:

- l'allacciamento forestale quale base per la gestione forestale in generale. Oggi, in molti casi, l'infrastruttura forestale di base non corrisponde più alle esigenze delle moderne procedure di raccolta del legname e di logistica. Un'infrastruttura forestale idonea è il presupposto per raggiungere gli obiettivi della Confederazione in materia di politica forestale;
- la promozione di impieghi delle teleferiche forestali per una raccolta del legname rispettosa del suolo e più efficiente sotto il profilo dei costi sui pendii. Il versamento di contributi alle teleferiche forestali al di fuori delle foreste di protezione corrisponde a una prassi comune in svariati Cantoni ed essi avrebbero, sempreché fossero calcolati in maniera sufficiente, un chiaro effetto positivo sul coinvolgimento dei proprietari di bosco privati;
- contributi alla cura dei giovani popolamenti (cfr. art. 38).

La VSLG accoglie favorevolmente il sostegno finanziario della Confederazione alla formazione professionale. L'offerta di formazioni professionali e corsi buoni e vantaggiosi è nettamente più utile dell'introduzione di un obbligo di formazione.

### **Art. 38b Adattamento ai cambiamenti climatici**

<sup>1</sup> *La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che agevolano, nelle sue funzioni, la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici, in particolare per:*

- a. la produzione di materiale di riproduzione forestale;*
- b. la cura dei giovani popolamenti.*

<sup>2</sup> *L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provvedimenti.*

Secondo una netta maggioranza dei Cantoni e della CDFo questa disposizione è da stralciare. Non è necessaria per l'attuazione della Politica forestale 2020. Inoltre, i provvedimenti in tal senso potrebbero essere sostenuti già secondo il diritto vigente. Questa integrazione va stralciata per questa fase.

Diversamente dal parere della CDFo, il Cantone ZH rileva che una propria categoria di contributi (cambiamenti climatici), sotto la quale vengono menzionate la produzione di materiale di riproduzione forestale e la cura dei giovani popolamenti, è formulata in maniera troppo restrittiva e oggettivamente non si giustifica. I cambiamenti climatici sono soltanto uno dei molti effetti sul bosco, altri se ne aggraveranno. La disposizione va perciò riformulata come segue:

*La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che promuovono l'adempimento durevole e senza restrizioni delle funzioni della foresta ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1, in particolare per:*

- a. basi di pianificazione tra i vari proprietari;*
- b. la cura dei giovani popolamenti;*
- c. la produzione di materiale di riproduzione forestale;*
- d. la promozione della formazione professionale degli operai forestali.*

Diversamente dal parere della CDFo, i Cantoni VD e OW sostengono la proposta della Confederazione. Anche il Cantone NW accoglie in linea di principio favorevolmente la disposizione. Propone che si verifichi se eventualmente basta una disposizione (di finanziamento), affinché sia possibile sostenere provvedimenti che devono essere adottati a causa delle condizioni climatiche mutate.

Il Cantone FR dichiara che è importante portare avanti i sussidi per la cura dei giovani popolamenti, facendo però notare che essa è importante per tutte le funzioni della foresta e non solo per gli adattamenti del bosco ai cambiamenti climatici. In questo contesto per il Cantone FR si pongono diverse questioni.

Il Cantone SO chiede di disciplinare l'integrazione dell'articolo 38b non sotto il titolo «Adattamento ai cambiamenti climatici», bensì sotto «Sviluppo) sostenibile del bosco» o «Multifunzionalità del bosco» in un nuovo articolo.

Il Cantone TG osserva che il passaggio dal rapporto esplicativo, secondo cui la cura dei giovani popo-

lamenti comprende anche la rigenerazione, sempre che non ne risultino prodotti del legno commerciabili, non è chiaro. La frase va perciò o formulata in modo più chiaro o semplicemente stralciata.

Il Cantone NE si riferisce al parere della SFS e rileva che la limitazione ai provvedimenti conformemente alle lettere a e b è troppo restrittiva. In futuro potrebbero risultare possibilmente utili ulteriori provvedimenti forestali.

PES e Pro Natura reputano i cambiamenti climatici una sfida seria per la foresta svizzera. Il modo migliore e più duraturo per affrontare le sfide e i cambiamenti, consiste però ancora nella conservazione di un ecosistema forestale che sia sufficientemente capace di adattarsi in ragione della sua biodiversità naturale. I provvedimenti per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale, che conformemente all'esistente articolo 38 vengono finanziati da parte della Confederazione, sarebbero stati sempre anche misure di adattamento ai cambiamenti climatici e lo sarebbero stati anche in futuro. Non c'è dunque alcuna ragione oggettiva di togliere singoli punti dall'articolo 38 e attribuirli a un unico obiettivo spostandoli nel tema dei cambiamenti climatici. Occorre rinunciare al nuovo articolo 38b.

Secondo il PES Natura, un'elevata diversità nella foresta è necessaria per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò però non può significare che la diversità venga aumentata artificialmente introducendo specie alloctone. Nel rapporto esplicativo può a pagina 29, sotto l'espressione «adattamenti mirati di popolamenti forestali», si può leggere la possibilità di arricchire popolamenti forestali con specie alloctone. A questo si oppone il PES. Specie che vengono trascinate attraverso aree di propagazione naturali finirebbero solamente fin troppo spesso nel capitolo degli organismi nocivi. Non può essere che la prevista revisione di legge con una mano tenta di risolvere problemi che con l'altra mano essa stessa ha causato. Per l'articolo 38 il PES chiede perciò di precisare (cfr. art. 38).

L'UDC segnala che i punti menzionati nell'articolo 38b sono esaustivi per i mezzi finanziari. Altrimenti vi sarebbe il rischio fondato che sotto il pretesto della nozione di «cambiamenti climatici» i fondi disponibili vengano usati per altri scopi. Un simile modo di procedere verrebbe decisamente respinto e combattuto da parte dell'UDC.

Partendo dall'integrazione nell'articolo 28a, il SAB ritiene opportuno che la Confederazione partecipi anche finanziariamente a misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Sostiene perciò esplicitamente questo articolo.

Jardin Suisse si pone una domanda fondamentale, ossia quale sia il nesso fra la produzione di materiale di riproduzione forestale e la cura dei giovani popolamenti e i cambiamenti climatici. Sia la produzione di materiale di riproduzione forestale sia la cura dei giovani popolamenti già avvengono e avverranno anche in futuro, indipendentemente dal fatto che il clima cambi. Jardin Suisse segnala che negli ultimi anni la rigenerazione mediante piantagione di alberi forestali coltivati in vivai forestali è stata consapevolmente accantonata a favore della rinnovazione naturale. Alla sua associazione sono ancora affiliati appena sei vivai forestali. A tale scopo vi sarebbero ancora tre arboreti cantonali. Jardin Suisse osserva che i vivai forestali, pur essendo sempre pronti a produrre piante dietro accordo, non possono però farlo a piacimento senza domanda garantita. Oggi la produzione di sementi viene organizzata dai vivai forestali privati in stretta collaborazione con l'ufficio di trasmissione delle sementi dell'UFAM, il WSL a Birmensdorf e con il sostegno di alcuni forestali. La promozione della produzione di materiale di riproduzione forestale mediante aiuti finanziari ai Cantoni porterebbe ben presto a una sovrapproduzione di piante forestali e a un'inutile provvista di sementi, in particolare anche di specie che con l'avanzare dell'età perdono assai rapidamente la facoltà germinativa. Secondo Jardin Suisse, l'articolo 38b in questa forma va stralciato. In particolare, non possono essere concessi aiuti finanziari ai Cantoni per produrre piante forestali. La promozione della produzione di materiale di riproduzione forestale va invece disciplinata in un articolo a parte, separata dai cambiamenti climatici. Jardin Suisse propone la seguente formulazione:

*La Confederazione accorda aiuti finanziari a impianti d'infrastruttura e installazioni per produrre materiale di riproduzione forestale.*

L'USAM aderisce a questo parere di Jardin Suisse.

Greenpeace, ASPU e WWF reputano i cambiamenti climatici una sfida seria per la foresta svizzera. Il modo migliore e più duraturo per affrontare le sfide e i cambiamenti, consiste però ancora nella conservazione di un ecosistema forestale sufficientemente capace di adattarsi in ragione della sua biodiversità naturale. I provvedimenti per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono perciò i giusti provvedimenti, tuttavia in entrambi i casi è opportuno promuovere solo specie provenienti dall'ecosistema dell'Europa centrale. Le tre organizzazioni chiedono perciò le seguenti modifiche dell'articolo 38b capoverso 1:

*a. la produzione di materiale di riproduzione forestale proveniente dagli ecosistemi naturali della Svizzera e dei Paesi confinanti*

*b. la cura dei giovani popolamenti*

La SFS accoglie favorevolmente la nuova base legale per misure di adattamento ai cambiamenti climatici. L'articolo 28a e 38b consentirebbero di intervenire a sostegno a tempo debito e con provvedimenti adeguati. Quanto ai provvedimenti giusti, la SFS attende con curiosità i risultati del programma di ricerca «Bosco e cambiamenti climatici».

La SL chiede di lasciare nell'articolo 38 i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b nell'articolo 38. Propone inoltre di precisare il sussidio della produzione di materiale di riproduzione forestale con l'aggettivo «indigeno».

L'EFS chiede che l'articolo 38b venga rinominato in «Garanzia dello sviluppo sostenibile del bosco» (in luogo di «Adattamento ai cambiamenti climatici»). In ragione della spiegazione, occorre partire dal presupposto che ora tutti i contributi alla cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione vengano concessi solo ancora sotto il titolo dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo modo di vedere non è abbastanza incisivo.

Il GPGFP rimanda al suo commento sull'articolo 28a.

Il CPF rileva che sulla scia della rielaborazione del rapporto esplicativo dovrebbe essere possibile evitare contraddizioni tra la prevista promozione di materiale di riproduzione forestale adeguato al clima e il contemporaneo accento posto sulla grande importanza della rinnovazione naturale.

La VSLG rimanda al suo commento sull'articolo 28a.

### **Art. 39 Formazione professionale**

*Cpv. 3*

<sup>3</sup> *Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per la formazione pratica dei titolari di un diploma universitario che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.*

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo reputano che la modifica dell'articolo 39 non sia necessaria. In tale proposito, si tratta di modifiche nei sussidi alla formazione, che non sono necessarie per l'attuazione della Politica forestale 2020. Già secondo il diritto vigente, provvedimenti in tal senso sono parte del mandato fondamentale per una conservazione e una gestione sostenibili delle foreste. Questo adeguamento va stralciato per questa fase.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sono d'accordo con la proposta di spostare la promozione alla formazione professionale di operai forestali dall'articolo 39 all'articolo 38a e le relative spiegazioni.

L'EFS e l'AJEF chiedono di stralciare questa modifica. I contributi alla formazione professionale pratica dei titolari di un diploma universitario di per sé sono utili, così l'EFS. Qui però occorre porsi la domanda fondamentale fino a che punto e in quale estensione di significato il certificato d'eleggibilità debba continuare a essere mantenuto come risultato finale di questa formazione professionale pratica.

La VSLG accoglie favorevolmente la disposizione. L'offerta di formazioni professionali e corsi buoni e vantaggiosi è nettamente più utile dell'introduzione di un obbligo di formazione.

### **Art. 46 Ricorso**

*cpv. 3, primo periodo e 4*

<sup>3</sup> *Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 19665*

<sup>4</sup> *Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.*

L'ampia maggioranza dei Cantoni, la CDFo, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e l'EFS approva-

no questa modifica.

#### **Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni**

*secondo periodo*

*... È fatto salvo l'articolo 12e della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.*

L'ampia maggioranza dei Cantoni, la CDFo, Greenpeace, Pro Natura, ASPU e Il WWF approvano questa modifica.

Il Cantone VS si chiede fino a che punto questa modifica sia utile, visto che comunque, se c'è in questione un dissodamento, non si può iniziare con i lavori.

#### **Art. 48a Assunzione dei costi da parte di chi li provoca**

<sup>1</sup> *I costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio sono a carico di chi li provoca.*

<sup>2</sup> *Dall'obbligo di assunzione dei costi è esente chi può provare che il danno o il pregiudizio è dovuto a forza maggiore o causato da una colpa grave di un'altra persona.*

L'ampia maggioranza dei Cantoni e la CDFo si pongono contro questa disposizione. Le conseguenze da questo articolo in combinato disposto con l'articolo 37b non sono chiare e valutabili per i partecipanti. L'attribuzione della colpa a chi ha provocato i danni è problematica e onerosa.

I Cantoni BS e BL osservano che rimane incomprensibile l'effetto preventivo generale sperato nel rapporto esplicativo sull'articolo 48a .

Il Cantone VS critica la disposizione come non chiara. Non si distingue tra perturbatore per situazione e perturbatore per comportamento. Vanno chiarite le analogie con la legge sulla protezione dell'ambiente.

L'UDC respinge chiaramente l'introduzione della responsabilità causale nell'articolo 48a.

Per USAM e Jardin Suisse l'attuale formulazione dell'articolo 48a capoverso 1 è eccessiva, in quanto l'onere della prova di chi è responsabile di un danno, non incombe alle autorità, bensì alla persona che si presume averlo causato. L'onere della prova andrebbe ribaltato, vale a dire che deve esserci la prova esplicita che il danno sia stato effettivamente provocato dalla persona interessata. I due organismi propongono perciò la seguente riformulazione:

*Se di una persona si può dimostrare che ha provocato un danno, possono essergli messi a carico traslati i costi di provvedimenti che le autorità costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio.*

ACS, SVBK e VSLG accolgono favorevolmente la nuova disposizione, secondo cui il principio di causalità viene sancito nella legge forestale.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e il WWF, pur accogliendo favorevolmente, nel principio, la disposizione, raccomandano però, prima di trasmettere i due articoli 37b e 48a al Parlamento, di esaminarne più da vicino l'importanza e le conseguenze.

Secondo la SFS, con l'articolo 48a si invoca una nuova norma in materia di responsabilità civile che si attiene alle formulazioni nel diritto della Confederazione in materia ambientale e nel titolo si richiama al principio di causalità. Le ripercussioni di una simile norma, in particolare nella formulazione generale impiegata, sono assai ampie. In considerazione della sua grande complessità e delle ripercussioni non chiare sui proprietari di foreste, sono dapprima necessari un'analisi approfondita dei problemi pratici e approcci di soluzione fattibili. Per il momento si deve perciò rinunciare a una norma in materia di responsabilità civile, praticamente non ancora discussa nel settore.

Pur sostenendo l'articolo sui principi, l'EFS chiede però accertamenti supplementari sulle ripercussioni

e sulle conseguenze.

Secondo il GPGFP, questa disposizione piace innanzitutto ai giuristi.

Il CPF accoglie, in linea di principio, favorevolmente l'introduzione del principio di causalità con vista su provvedimenti contro la minaccia o il pregiudizio al bosco. Tuttavia, in considerazione del fatto che in molte zone forestali vi sono particelle minime appartenenti a privati, occorre chiedersi se con la nuova disposizione non venga creato per questi proprietari un incentivo supplementare indesiderato a vendere i propri fondi.

Il CP si oppone chiaramente a questa disposizione. Teme incertezze del diritto per i proprietari di foreste. Lo Stato non si può liberare in questo modo dai suoi obblighi pubblici. Per il resto, l'esempio menzionato nel rapporto esplicativo (causa di un incendio di bosco per negligenza) è sbagliato. La negligenza è un tipico elemento della presunzione di colpa e non è rilevante nella presente responsabilità causale.

La BSB accoglie favorevolmente la disposizione nei principi, chiedendo però di estendere a tutti gli arbusti al di fuori del bosco il trasferimento dei costi a chi ha provocato il danno. In conformità con l'articolo 2 LPAmb e, per analogia, ai sensi dell'articolo 59a capoverso 1 LPAmb vanno inclusi risarcimenti di danni. La disposizione va di conseguenza adeguata come segue:

<sup>1</sup> *I costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta o arbusti nella foresta e al di fuori della foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio, nonché i risarcimenti di danni sono a carico di chi li provoca.*

Sarebbe poi utile, in conformità con l'articolo 41 capoverso 3 OPV, menzionare separatamente in un secondo capoverso sotto l'articolo 34 LFo l'obbligo di informazione di Confederazione e Cantoni nei confronti di autorità, cerchie economiche interessate e popolazione sulla diffusione di organismi nocivi pericolosi. Inoltre, si deve promuovere la formazione speciale necessaria per i programmi di sorveglianza e di lotta di organismi nocivi.

Secondo il BWB, questa disposizione richiama i proprietari di foreste all'obbligo di giustificare la presenza di neobioti sulle loro particelle. Qui serve una normativa migliore, che liberi i proprietari di foreste dai rischi di responsabilità. Si deve poter garantire un risarcimento del proprietario della foresta.

## Art. 49 Confederazione

*cpv. 1<sup>bis</sup> e 3 secondo periodo*

<sup>1bis</sup> *Coordina le misure esecutive dei Cantoni e delle autorità federali interessate.*

<sup>3</sup> *... Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.*

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo non sono d'accordo, o lo sono solamente a determinate condizioni, con questa prescrizione. Secondo il vigente articolo 49 capoverso 1 LFo, la Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia forestale, da cui risulta anche l'obbligo di coordinare le misure esecutive cantonali. Che la Confederazione coordini le proprie misure esecutive è piuttosto contraddittorio e lo mostra anche l'indicazione a pagina 32 del rapporto esecutivo sul presunto analogo articolo 38 LPAmb. Conformemente all'articolo 38 capoverso 1 LPAmb, la Confederazione vigila sull'esecuzione della legge sulla protezione dell'ambiente. Conformemente all'articolo 38 capoverso 2 LPAmb, essa coordina però soltanto le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende, non però delle autorità federali. L'integrazione con il capoverso 1<sup>bis</sup> va perciò stralciata.

Quanto al capoverso 3, i Cantoni e la CDFo rimandano alla loro competenza in materia d'esecuzione di cui all'articolo 50 capoverso 1 e ai conseguenti compiti. L'esecuzione dei permessi di dissodamento rilasciati in procedura direttiva federale con decisione passata in giudicato, le autorizzazioni per utilizzazioni nocive nonché le riduzioni delle distanze dalla foresta sono di esclusiva competenza dei Cantoni. Inoltre, si deve adeguare il grado di precisione nell'articolo 26. A queste condizioni, è possibile approvare l'integrazione del capoverso 3.

I Cantoni BS e BL fanno notare che nella discussione sulle competenze in materia d'esecuzione di Confederazione e Cantoni deve essere rispettato il principio di sussidiarietà di cui agli articoli 5a e 46 capoverso 3 Cost. Non è accettabile che alla prima occasione buona si minino le intenzioni, invero

ancora attuali, della NPC e delle Costituzione federale.

Secondo il Cantone AG, con il capoverso 3 si crea la base per delegare a un livello sussidiario prescrizioni che possono senz'altro avere notevoli conseguenze finanziarie (in particolare con riguardo all'art. 26). Gli aiuti all'esecuzione verrebbero così elevati a livello di ordinanza. Il capoverso 3 va perciò respinto.

ACS, EFS, SVBK e BWB respingono le modifiche. Il BWB osserva che può sorgere l'impressione che qui debbano essere introdotti i requisiti di base della selvicoltura naturalistica (GnWB).

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e Il WWF sono d'accordo con la disposizione.

#### **Art. 55 Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

*n. 4*

*4. La legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è modificata come segue:*

*Art. 12 cpv. 5 secondo periodo*

*5... Può affidare l'esecuzione di tali compiti a organizzazioni private, contro indennità.*

Il PSS sostiene la proposta integrazione dell'articolo 12 capoverso 5 della legge sulla caccia con la quale si crea la base per poter delegare compiti sovrani a organizzazioni esterne. La ripartizione dei compiti che si intende così raggiungere deve condurre a una più chiara suddivisione dei ruoli e a una professionalizzazione delle strutture.

Anche l'USC approva questa modifica.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e il WWF sostengono l'integrazione dell'articolo 12 capoverso 5 della legge sulla caccia con la quale si crea la base per delegare compiti sovrani a organizzazioni esterne. Finora Agridea ha assunto la funzione di consulenza dei detentori di animali da reddito riguardo ai provvedimenti volti alla protezione del bestiame e, per quanto possibile, anche il controllo della loro attuazione. Tale situazione è problematica poiché rappresenta una mescolanza dei ruoli. La chiara ripartizione dei compiti deve condurre a migliorare la prassi e a professionalizzare le strutture. Il presupposto a tal fine è che l'UFAM fissi criteri chiari e trasparenti che i provvedimenti volti alla protezione del bestiame devono adempiere. Si intende così evitare che l'attività di svariate organizzazioni e dell'Ufficio federale competente in materia di protezione del bestiame porti a una burocratizzazione con effetti svantaggiosi per i detentori di animali da reddito.

## 5. Allegato: elenco dei destinatari e dei partecipanti

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>2</sup>
	1	<b>Cantoni / Cantons / Cantoni</b>				
1	1	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH	si	si	A
2	1	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE	si	si	A
3	1	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU	si	si	A
4	1	Standeskanzlei des Kantons Uri	UR	si	si	A
5	1	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ	si	si	A
6	1	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW	si	si	A
7	1	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW	si	si	A
8	1	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL	si	si	N
9	1	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG	si	si	A
10	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR	si	si	A
11	1	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO	si	si	A
12	1	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS	si	si	A
13	1	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL	si	si	A
14	1	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH	si	si	A
15	1	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR	si	si	A
16	1	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI	si	si	A
17	1	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG	si	si	A
18	1	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR	si	si	A
19	1	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG	si	si	A
20	1	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG	si	si	A
21	1	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI	si	si	A
22	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD	si	si	A
23	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS	si	si	A
24	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE	si	si	A
25	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE	si	si	A

<sup>1</sup> J = Approvazione; A = Approvazione con proposte; N = Respinta; 0 = Nessuna presa di posizione

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>2</sup>
26	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU	si	si	A
27	1	Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC) // Forstdirektorenkonferenz FodK Conferenza dei direttori forestali cantonali CDFo // Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz BPUK Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)	CDFo // DCPA	si	si	A
	<b>2</b>	<b>Partiti</b>				
28	2	Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	PBD	si	si	J
29	2	Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	PPD	si	si	A
30	2	Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	CSP-OW	si		
31	2	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	si		
32	2	Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	PEV	si		
33	2	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	PLR	si		
34	2	Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	PES	si	si	A
35	2	Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	GLP	si		
36	2	Lega dei Ticinesi (Lega)	Lega	si		
37	2	Mouvement Citoyens Romand (MCR)	MCR	si		
38	2	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	UDC	si	si	A

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>2</sup>	
39	2	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	PSS	si	si	A	
	3	<b>Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</b>					
40	3	Associazione dei Comuni svizzeri	ACS	si	si	A	
41	3	Unione delle città svizzere	SSV	si	si	0	
42	3	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	si	si	A	
	4	<b>Associazioni mantello dell'economia</b>					
43	4	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	economiesuisse	si			
44	4	Schweizerischer Gewerbeverband (USAM) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	USAM	si	si	A	
45	4	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	USI	si	si	0	
46	4	Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	SBV	si	si	A	
47	4	Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	SBVg	si			
48	4	Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	SGB	si			
49	4	Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	KV	si	si	0	
50	4	Travail.Suisse	Travail.Suisse	si			
	5	<b>Altre organizzazioni e ambienti interessati</b>					

<b>Numero</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Nome</b>	<b>Abbreviazione</b>	<b>Contattato</b>	<b>Risposta</b>	<b>Posizione<sup>2</sup></b>
51	5	Arbeitsgemeinschaft für den Wald (AfW)	AfW	si		
52	5	Berner Fachhochschule	BFH	si		
53	5	Centro formazione bosco Maienfeld (Bildungszentrum Wald Maienfeld; BZWM)	BZWM	si		
54	5	Bildungszentrum Wald Lyss	BZW-Lyss	si		
55	5	Fachverein Wald des SIA	FVW	si	si	A
56	5	Forstunternehmer Schweiz	FUS	si	si	A
57	5	FSC Gruppo di lavoro Svizzera	FSC	si	si	A
58	5	Conferenza degli uffici dell'agricoltura della Svizzera	KOLAS	si	si	A
59	5	Greenpeace Svizzera	Greenpeace	si	si	A
60	5	Energia legno Svizzera	Holzenergie	si		A
61	5	Industria del legno Svizzera	Industria del legno	si	si	A
62	5	Caccia Svizzera	Jagd Schweiz	si		A
63	5	Jardin Suisse (Associazione svizzera imprenditori giardinieri)	Jardin Suisse	si	si	A
64	5	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)	CDPNP	si	si	A
65	5	LIGNUM	LIGNUM	si	si	A
66	5	Pro Natura	Pro Natura	si	si	A
67	5	ProSilvaSchweiz	ProSilva	si		
68	5	Ferrovie federali svizzere (FFS)	FFS	si		
69	5	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera (ASPU)	ASPU	si	si	A
70	5	Schweizerische Hochschule für Holzwirtschaft	Holzwirtschaft	si		
71	5	Schweizerische Gebirgswaldpflege (GWG)	GWG	si		
72	5	Società forestale svizzera	Forstverein	si	si	A
73	5	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	SVU	si		
74	5	Associazione svizzera per lo sviluppo rurale suisse-melio	suissemelio	si	si	A
75	5	SIA Generalsekretariat	SIA	si		
76	5	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio	SL	si	si	A
77	5	SUVA	SUVA	si	si	J

<b>Numero</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Nome</b>	<b>Abbreviazione</b>	<b>Contattato</b>	<b>Risposta</b>	<b>Posizione<sup>2</sup></b>
78	5	Associazione dei forestali svizzeri (AFS)	VSF	si		
79	5	Verband Schweizerischer Rund- und Schnittholz-händler (VSRH)	VSRH	si		
80	5	Economia forestale Svizzera (Associazione mantello dei proprietari di foreste ) EFS	EFS	si	si	A
81	5	WWF Svizzera	WWF	si	si	A
82	5	Groupement de propriétaires et gérants de forêts privées (G.P.G.F.P.)	GPGFP	no	si	N
83	5	Consiglio dei politecnici federali	CPF	no	si	A
84	5	Task Force Wald+Holz+Energie	TF WHE	no	si	A
85	5	Cercl'Air	CA	no	si	A
86	5	Centre Patronal	CP	no	si	A
87	5	Bund Schweizer Baumpflege	BSB	no	si	A
88	5	Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK)	SVBK	no	si	A
89	5	Vereinigung Schweizer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter (VSSG)	VSSG	no	si	0
90	5	Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG)	VSLG	no	si	A
91	5	Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA)	SPIA	no	si	A
92	5	Bündner Waldwirtschaftsverband SELVA	SELVA	no	si	A
93	5	Berner Waldbesitzer (BWB)	BWB	no	si	A
94	5	Association Forestière Neuchâteloise	ANF	no	si	A
95	5	Association Jurasienne d'Économie Forestière	AJEF	no	si	A